

MAURO MELLINI

con la collaborazione di Alessio Di Carlo

**IL PARTITO
DEI MAGISTRATI**

storia di una lunga deriva istituzionale

prefazione di Giuliano Ferrara

Bonferraro Editore

© 2011 by Bonferraro Editore
Viale Ritrovato, 5 94012 Barrafranca Enna
Tel. 0934.464646 0934.519716 telefax 0934.1936565
E-mail: bonferraroeditore@gmail.com

ISBN 978-88-6272-036-6

Prima edizione ottobre 2011

*A tutti coloro che non leggeranno
questo libro, con l'augurio che
non abbiano ragione di pentirsi
per non averlo letto*

Prefazione

Mauro Mellini si racconta in questo libro. Racconta le sue idee ed esperienze. La sua battaglia, che comincia quando scorge a Roma una folla di poveracci caravaggeschi, nel primo dopoguerra, presi burocraticamente a calci nel culo dalla macchina giudiziaria e arrestati per contravvenzione al foglio di via, cioè al divieto legale di entrare in città e cercare di costruirsi una vita decente. Racconta la trappola della giustizia storta, ingiusta, in cui il paese del diritto è caduto. La descrive nelle sue origini, nei suoi precordi, perfino, nelle sue lontane premesse legate a un rapporto da sempre anomalo tra l'Italia e l'esercizio del potere civile. Berlusconi infatti non è l'unica anomalia di una storia in cui a dominare sono state ideologie di massa fattesi partito, collateralismi con la chiesa cattolica e con lo stato sovietico. L'Autore descrive nel tempo la linea sinuosa per la quale la stortura passa, con rara efficienza: dalle riserve sostanzialiste delle grandi forze popolari, e dei comunisti non meno che della Democrazia cristiana, fino alla teorizzazione di una "dinamica evolutiva del diritto" ai primordi di Magistratura democratica, e poi, oltre l'alfabetizzazione fanatica delle avanguardie, con la saldatura tra magistratura militante e corporazione, in una logica d'assalto alla funzione dei magistrati come bocche della legge, il cui culmine è nella formazione del partito dei magistrati, nella Repubblica delle procure.

La tesi di Mellini, che ha una specchiata carriera personale di garantista giuridico puro ma conosce a menadito la politica, e sa quali

II

sono i punti di intersezione fra politica, informazione e mala-giustizia, è che il dramma italiano è in questo: un partito, quello dei magistrati, che ormai è il più potente e influente in campo, perché opera in regime di irresponsabilità politica condizionando e legittimando o delegittimando quel che resta delle formazioni politiche vecchie e nuove, ma un partito non idoneo al governo del paese, alla tenuta delle istituzioni, alla formazione di una classe dirigente generale. I magistrati organizzati in partito non sono strutturalmente in grado di procurarsi altra legittimazione che non sia una religione della legalità in aperta contraddizione con la vera legalità, quella concreta ed essenziale che implica tassativamente l'esclusione di tutto ciò che non è la legge e la sua applicazione dall'esercizio del potere giudiziario.

Questo libro è una storia politica, come un romanzo, costruita su una rigorosa premessa giuridica. E spiega in ogni dettaglio la discesa agli inferi della lotta civile in questo paese, e i segreti della partecipazione impropria al conflitto ormai ferocemente dispiegato di un ceto che professionalmente, deontologicamente, e logicamente, dovrebbe sanare in posizione terza ogni ferita inferita alle regole, e invece le stravolge sistematicamente, a partire dalla regola delle regole, la divisione dei poteri. Su un solo punto, almeno in parte, dissento. È bensì vero che una delle scaturigini della grande stortura di cui si vedono oggi le conseguenze è nell'eccezionalismo della fase in cui la guerra civile italiana si manifestò come conflitto armato tra il potere dello stato e le bande terroristiche, ed è innegabile che in quella battaglia si inserì una logica emergenzialista legata al carattere non liberale del sistema

III

politico e dei suoi attori determinanti, comunisti e democristiani. Però occorre dire che l'emergenzialismo difese le istituzioni, si

proclamò e in parte fu dittatura commissaria e provvisoria, come il Patriot Act dopo l'11 settembre in America; invece la variante strutturale di una magistratura che occupa lo spazio del legislativo e tende a fare politica direttamente, con l'avallo di poteri economici naturalmente destabilizzatori e del loro sistema di informazione e cultura, ha la pretesa di radicarsi come nuova forma di ordine repubblicano, come nuova religione neopuritana di sradicamento del male e di affermazione di un potere sedicente virtuosista. La legge Reale, per dire, difendeva secondo me lo status quo, mentre i comizi dei pm di Palermo contro la riforma della costituzione e la separazione delle carriere, combinati con inchieste giudiziarie fondate sull'uso patologico del pentitismo rateale, sono un'insorgenza, che anche Mellini riconosce come eversiva, contro la logica temperata e moderata di funzionamento regolare, ordinario, delle istituzioni e della legge.

L'analisi di Mellini, il cui candore personale si sposa alla sottigliezza intellettuale in un pamphlet di singolare onestà ed efficacia, non trascura, né storicamente né strutturalmente, alcuno dei passaggi decisivi che hanno trasformato il paesaggio giuridico e politico italiano. L'Autore sa sempre distinguere e connettere, due tra le funzioni primordiali della logica argomentativa. Sa che il partito dei magistrati non è l'Associazione sindacale, che il Consiglio superiore è stato una cosa e poi è diventato un'altra cosa dopo la riforma proporzionalista che

IV

ha instaurato la logica delle correnti blindate nel suo seno, comprende l'effetto di sovranità impropria determinato dalle scelte della politica debole, che comportano una invasiva presenza di magistrati a supplenza delle fragilità nella legittimazione della politica. In ogni snodo storico del racconto si legge una spiegazione di quel che è realmente avvenuto e del come è realmente avvenuto, una comprensione illuminata, come sempre deve essere, da un'ipotesi di ricerca soggettiva, parziale ma non faziosa, bene

inserita in una cultura generale della legalità pura e semplice, che è il tratto distintivo di ogni garantismo giuridico, anche quando sia obbligato a trattare l'analisi politica.

Questo libro è uno strumento, come tutti i migliori libri. Per riflettere, capire, rovesciare assunti dominanti e infedeli alla realtà, per intervenire con intelligenza, con coraggio morale, con sapienza ed esperienza delle cose su una patologia che ormai corrode, come un "cancro" (l'espressione è di Mellini stesso), l'ordito costituzionale su cui si regge la Repubblica. Non è poco per un pamphlet vivo e brillante, per un J'accuse del nostro tempo. Anzi, è tutto.

Giuliano Ferrara

Introduzione

Ero alle “prime armi” nella mia professione. Non ricordo neppure bene se avessi o meno già superato l’esame da procuratore, come allora si chiamava quello per intraprendere la professione forense. Eravamo quindi nei primissimi anni ‘50.

Frequentavo uno Studio, quello del Prof. Carlo Manes, in cui rarissime erano le “digressioni” nel campo penale che, allora, mi incuriosiva più che attrarmi.

Credo, quindi, che per pura voglia di “curiosare” mi sia recato, quella volta, alla Pretura Penale, che aveva sede fuori del Palazzaccio, in cui erano concentrati allora tutti gli altri Uffici Giudiziari. La Pretura Penale aveva sede in Via Giulia, quella Civile in Via del Governo Vecchio, nel palazzo che era stato del Governatore Pontificio di Roma, capo della Polizia e del Tribunale Penale. Il palazzo in cui si insediarono qualche anno più tardi le Femministe.

A Via Giulia, in un’aula al piano terreno con accesso direttamente dal cortile, assistetti ad uno spettacolo che mi sconvolse. Un branco di imputati, poveri diavoli per lo più con i volti segnati dalla fame e con gli abiti sdruciti da lavoro di chi lavoro non ha, veniva sospinto, facendolo sfilare uno alla volta, avanti ad un Pretore anziano e malmesso. Il Pretore leggeva biascicando “gli atti”. Il foglio di via obbligatorio di allontanamento dalla Città di Roma per violazione della legge contro l’urbanesimo, il verbale di arresto per violazione del foglio di via. Qualcosa di più, appena, di un grugnito di un facente funzione di Pubblico Ministero. Qualcosa di meno da parte di uno sconcertante difensore di Ufficio. Sentenza di condanna all’arresto.

Sotto un altro. Giustizia era fatta. Con i ferri ai polsi, il branco,

ricomposto, veniva portato via. Ho visto qualcuno di quei disgraziati piangere e coprirsi il volto per la vergogna.

Così venivano trattati i “clandestini” delle campagne che cercavano lavoro in Città, in base ad una legge fascista che la “Repubblica democratica fondata sul lavoro” di cui pomposamente parla la Costituzione (allora già in vigore da alcuni anni) consentiva fosse applicata tuttora e che quei cittadini fossero così sottoposti a quel trattamento bestiale. Se oggi qualcosa del genere venisse fatto in danno di stranieri entrati clandestinamente in Italia, giornali, sindacati, preti, vescovi, il Papa, etc. etc. insorgerebbero come un sol uomo, invocando il dovere dell'accoglienza.

Bene: significa che, dopo aver visto la fine di tante altre cose anche assai peggiori di quelle, ho fatto a tempo nella mia vita a constatare un progresso ed un incivilimento di innegabili proporzioni.

È certo così, ma quella scena, quelle scene, perché più volte tornai in quell'aula, quasi per assicurarmi che non si trattasse di un incubo, di una visione irreali, mi colpirono e mi mortificarono assai di più dei fatti e delle visioni, allora abbastanza recenti, degli orrori della guerra e delle violenze dei decenni precedenti. Perché, ora me ne rendo conto, quello era il mio approccio con una “ingiustizia”, con la consumazione di un vero delitto in nome della giustizia, che io mi apprestavo e mi impegnavo a servire con la mia professione.

E c'era, nel constatare la bruttura di quanto avveniva in quell'aula, il senso del tradimento. Tradimento della libertà proclamata nelle vittorie sul fascismo e la dittatura, nella Costituzione. Una constatazione che mi fece sentire anche un po' ridicolo, con le mie convinzioni liberali e libertarie ed il mio convincimento di una palingenesi nella libertà che stoltamente credevo si fosse già definitivamente realizzata. Stolto, infatti, è sempre ritenere che la libertà non debba essere conquistata e difesa ogni giorno e che nulla è così insuscettibile di definitività come la libertà.

Ma queste sono considerazioni che ho potuto formulare dopo. Molto dopo, quando quelle scene di odiosa ingiustizia erano

finalmente venute meno ed io avevo, per così dire, metabolizzato quelle tristissime impressioni.

E più tardi, ragionando su quel ricordo, mi sono domandato come mai le forze che si definivano antifasciste e che quotidianamente plaudivano alla Costituzione ed ai suoi valori fondanti del nuovo Stato, potessero aver tollerato ciò tanto a lungo.

Non era, oggi ancor meglio me ne rendo conto, un interrogativo retorico. Come potevano i sindacati, che già allora tanto spesso avevano guidato i Lavoratori a scioperi durissimi per motivi talvolta piuttosto vaghi e discutibili, tollerare quella “caccia al disoccupato in cerca di lavoro”, quella criminalizzazione della miseria e della disperata ricerca di un modo di uscirne, di quel “cammino della speranza” verso e nella Città, della stessa Capitale della Repubblica?

Si può spiegare tutto ciò con l’opinione di Gaetano Salvemini, che notava che il movimento socialista e sindacale aveva, purtroppo, assunto la difesa dei lavoratori privilegiati contro quelli più svantaggiati e miserevoli. Si può anche comprendere che, in quegli anni di un prolungato e difficile dopoguerra, un afflusso incontrollato di masse di disoccupati dalle campagne alle città preoccupasse la sinistra e non solo la destra. Ma ci sono cose che è difficile giustificare sul piano di una fredda razionalità.

Su di un piano razionale, relativo a quel mondo del diritto in cui avevo deciso di inserirmi, di operare e di vivere, quella esperienza, invece, mi diede modo di affrontare per la prima volta, con un impatto drammatico, la questione della attuazione della Costituzione, dell’adeguamento ad essa della legislazione ordinaria e della sorte delle tante norme con essa configgenti, presenti e radicate nell’ordinamento giuridico del nostro Paese.

Una questione che avrebbe impegnato a lungo Parlamento e forze politiche e sulla quale, purtroppo, si sarebbe misurata l’inadeguatezza della Classe politica e si sarebbero rivelate riserve mentali insospettate e che avrebbe comportato conseguenze assai gravi per la vita italiana per decenni e che, in qualche misura e per ricadute molteplici anche indirette ed assai complesse, fa sentire i

suoi effetti pure oggi nella vita istituzionale del Paese.

L'adeguamento delle leggi ordinarie alle norme costituzionali, anche quelle relative ad aspetti della libertà individuale esplicitamente garantiti dalla Costituzione, che tali leggi apertamente violavano, fu infatti estremamente lento, così come lenta fu l'approvazione di leggi di riforma espressamente previste da norme transitorie della Costituzione, con termini per provvedervi, tutti più o meno pesantemente violati.

La responsabilità maggiore di tale lentezza, espressione di una malcelata malavoglia di tradurre la Costituzione in qualcosa che non fosse una specie di paravento di una realtà di ben diverso costruito, fu naturalmente della Democrazia Cristiana, partito di maggioranza e perno di tutti i governi che si sono succeduti dal 1948 in poi.

Più che un generico conservatorismo e più che il desiderio di non privarsi di strumenti autoritari di fronte al concreto pericolo comunista (ed a quel tanto della sua esagerazione che giovò nei primi anni della vita della Repubblica al partito che si proclamava il necessario baluardo contro di esso), era una malcelata propensione verso certi aspetti delle strutture corporative fasciste, che la D.C. non intendeva liquidare. Con tutto ciò che la cosa implicava.

Ma, a ritardare la liquidazione di leggi palesemente in contrasto proprio con le garanzie di libertà della Costituzione, era pure un atteggiamento non troppo impegnato per la loro eliminazione da parte del Partito Comunista e di quello Socialista, a lungo rimasto a rimorchio di quello. Un atteggiamento determinato dalla convinzione, grossolanamente ed approssimativamente marxista e gramsciana, che fosse secondaria la questione delle "sovrastrutture" e, quindi, delle "libertà formali" borghesi. Così la protesta della Sinistra contro la mancata attuazione della Costituzione, benché sempre mantenuta, rimase tuttavia nel generico.

Il divario tra lo schema istituzionale ed ordinamentale della Costituzione e la realtà del diritto e delle norme ordinarie vigenti, rimase a lungo sostanzialmente inalterato, così che quando, poi,

si diffuse il convincimento di non poter più oltre protrarre l'opera legislativa diretta a colmarlo, il tempo perduto aveva avuto l'effetto di provocare guasti irreversibili. La Costituzione stessa aveva perso lo smalto della novità e mostrato molte delle sue contraddizioni e si era consolidata una cultura dell'elusione, se non del travisamento, delle norme costituzionali, ch  ormai si era appresa l'arte di ridurle, da "sovordinate" come era ed   imposto dalla logica e dal sistema, ad orpello e coloritura dei pi  vari indirizzi imposti dal prevalere di correnti politiche e di contingenze particolari.

Ed   singolare che propositi di revisione della Costituzione, seppure limitata alla seconda parte di essa, siano stati formulati, pure con concrete iniziative, prima che l'attuazione della Costituzione, mediante adeguamento ad essa anche di talune delle pi  significative leggi ordinarie, trovasse una conclusione.

La reticenza rispetto a tale opera di rinnovamento dell'ordinamento giuridico si espresse, intanto con un'estrema lentezza ed una allarmante disorganicit  dell'opera legislativa.

Bench  la classe politica degli anni '50-'60, al di fuori ed al di l  del variare del peso delle diverse parti che la componevano, non fosse troppo diversa da quella che aveva espresso l'Assemblea Costituente, si direbbe che una sorta di pentimento abbia pervaso consistenti settori che pure avevano dato un contributo positivo alla formulazione della Carta. Emblematico l'atteggiamento di Scelba, che pare affermasse addirittura che "la Costituzione   una trappola". L'ordinamento regionale, ad esempio, gi  cavallo di battaglia del Partito Popolare di Don Sturzo e voluto alla Costituente dalla Democrazia Cristiana, sua erede legittima, al momento in cui dovette darsi mano alla sua attuazione, trov  scetticismi e remore proprio nel partito di maggioranza, pi  che nello stesso partito comunista, che non ne era mai stato entusiasta.

Ma anche su un altro piano la via all'attuazione della Costituzione trov  ostacoli e reticenze assai pesanti. Bench  proprio l'ultima disposizione transitoria riaffermasse, cosa del resto ovvia, il valore della Costituzione stessa come legge fondamentale dello

Stato e l'obbligo per tutti di osservarla, quasi a metter le mani avanti contro la tesi, poi assai largamente e frequentemente insinuata, che si trattasse di cosa riguardante solo i governanti ed i legislatori, il carattere "programmatico", contro quello "precoettivo" della Carta Costituzionale fu ritenuto con larga prevalenza dalla Magistratura. Che assai pigramente, ad esempio, si adattò a prender in considerazione lo stesso sindacato di costituzionalità delle leggi che la VII disposizione transitoria affidava, fino all'entrata in funzione della Corte Costituzionale, alla Corte di Cassazione.

Il meccanismo del ricorso alla Corte Costituzionale, dopo che questa fu istituita e messa in condizione di funzionare con le leggi costituzionali e ordinarie rispettivamente: 11 marzo 1953 n. 1 e 11 marzo 1953 n. 87 e con i regolamenti della stessa Corte del 1956 e successivi, a causa del vaglio di rilevanza e non manifesta infondatezza dei relativi ricorsi proposti dalle parti, affidato ai giudici dei processi di cui le questioni sono sollevate, non consentì che molto faticosamente molte norme dell'ordinamento prepubblicano arrivassero ad essere sottoposte al giudizio della Corte.

Si tentò persino di far valere la tesi, in verità più bislacca che infondata, secondo cui la Corte Costituzionale avrebbe potuto giudicare solo delle leggi emanate dalla Repubblica e non di quelle del periodo regio e fascista. Così sarebbe stato creato un "doppio binario" assicurando l'intangibilità proprio alle leggi presumibilmente più incompatibili col nuovo ordinamento. La Corte Costituzionale, peraltro, fece giustizia di questa baggianata già con la sua prima sentenza.

Ma qui vogliamo porre l'accento su questa reticenza e questo ritardo, del protrarsi di un forte divario tra l'ordinamento stabilito dalla Costituzione e quello costituito dal corpo delle leggi tuttora in vigore, per ciò che riguarda le responsabilità della Classe politica che non seppe non volle vedere gli aspetti più negativi e pericolosi di tale incongruenza.

È da questo jatus, infatti, che nasce e trae giustificazione e legittimità, quella ribellione contro l'ordinamento positivo,

partendo, appunto dal rifiuto di norme in realtà già fuori dell'ordinamento stesso, nel quale, oramai, la distinzione tra norme ordinarie e sovordinate (la Costituzione e le altre leggi costituzionali) aveva posto fine al principio dell'intangibilità della legge, prevedendone giudizi di comparazione con le norme d'ordine superiore, che si è andato ad aggiungere al preesistente (e variamente articolato) sistema di abrogazione delle leggi.

Si può e si deve dire, quindi, che la “ribellione” al “tabù” della norma positiva cui abbiamo assistito, negli anni '70 soprattutto, è nata da un equivoco, cui ha concorso pure la reticenza del legislatore ordinario e dei magistrati conservatori, restii entrambi a lasciar sviluppare il fenomeno della normalizzazione (parola cui, invece, si volle attribuire un significato opposto) ed omogeneizzazione dell'ordinamento in ossequio all'assetto imposto dalla “gerarchia delle norme” (costituzionali ed ordinarie).

Ma la “ribellione” proclamata dalla frazione, allora decisamente minoritaria, della Magistratura, “Magistratura Democratica”, se per un verso valse a vincere le reticenze a quel recalcitrare rispetto al naturale e fisiologico adeguamento alla Costituzione e, più in generale, al nuovo assetto giuridico-istituzionale dello Stato, non disdegnò affatto connotazioni diverse, che andavano ben oltre tale funzione, traducendosi in un principio di dinamica della funzione giurisdizionale rispetto all'ordinamento positivo, che ne fece e ne fa un elemento di dichiarata instabilità, di contestazione addirittura del principio di “certezza”, e di negazione della certezza del diritto come un bene da realizzare.

La teoria della “interpretazione evolutiva del diritto”, cavallo di battaglia di Magistratura Democratica negli anni '70 e, si può dire, fino al prevalere della concezione di una “Giustizia di lotta” (al terrorismo, alla mafia, alla droga, alla corruzione, a Berlusconi e via discorrendo) da parte dell'intera Corporazione, è stata ed è in realtà ben altra cosa da quell'adeguamento e armonizzazione delle norme ordinarie con quelle costituzionali, che secondo l'ordinamento positivo è assolutamente “normale” (e dovuta) dall'interprete. E ciò benché alla sua origine, a causa di una

prevalente tendenza di emarginazione del dato costituzionale, la distinzione fosse, pur se sussistente, assai meno avvertibile.

Lo stesso termine “interpretazione **evolutiva**”, fa pensare ad una evoluzione dell’ordinamento positivo, di tutto il sistema delle leggi, dello stesso assetto sociale ed istituzionale, da conseguire per via di un’interpretazione che, ovviamente, tale non può considerarsi, come del resto non si nascondevano, e non lo nascondevano, i suoi sostenitori. Che sembrava, fossero più preoccupati di rappresentare l’aspetto rivoluzionario (evitando e negando il termine “eversivo”) che non di trovare giustificazioni positive a tali loro intendimenti.

D’altra parte i magistrati del gruppo originario (e pionieristico) di M.D., molti dei quali di alto livello culturale e di ottimo profilo umano e di carattere, se hanno sempre invocato la loro intenzione (ed il loro diritto) di procedere ad uno sviluppo del diritto secondo “lo spirito” della Costituzione, hanno con ciò teorizzato pure l’evoluzione della stessa portata del dettato Costituzionale. Insomma, chiamando la Costituzione a giustificare una evoluzione continua del significato attribuito alle leggi ordinarie, si era finito per attribuire una portata evolutiva alla Costituzione stessa.

L’interpretazione evolutiva’, indipendentemente ed, anzi, malgrado la sua origine nel “vuoto di iniziativa” e di vitalità della funzione politico-legislativa di costruzione di un ordinamento adeguato alla Costituzione e tale, quindi, da superare il vecchio assetto pre-repubblicano, rappresentava certamente un modo di travalicare l’alveo della funzione giurisdizionale e l’occupazione di uno spazio proprio della lotta politica e del potere legislativo, la tendenza ad una “supplenza” che ben altro sviluppo doveva avere, per cause anche assai diverse, nei decenni successivi.

Occorre però tener presente che, se sul piano teorico e per la formazione di un particolare habitus mentale dei magistrati, questo momento e questa teorizzazione fu di grande importanza, sul piano pratico il gruppo di Magistratura Democratica, ancora assai esiguo numericamente, era, inoltre, pervaso da un’estremismo,

presente in ogni suo documento e presa di posizione, cosa che non ne facilitava certo l'inserimento nel tessuto del mondo giudiziario, fondamentalmente conservatore o moderato, ma con venature consistenti di nostalgia per il precedente regime fascista. Assai poco, quindi, ebbe ad incidere nell'immediato, difficilmente, ad esempio, trovarono conferme, nei gradi successivi di giudizio, quei provvedimenti concepiti e formulati in applicazione delle teorie cui sopra si è fatto cenno.

L'egemonia culturale e clientelare nell'intero tessuto della Magistratura da parte di questa sua corrente di Sinistra, era ancora lontana da realizzarsi e lontana era la conquista di qualcuno dei molti dei "posti chiave" dell'apparato giudiziario.

Eventi che si verificarono dopo la riforma "proporzionalistica" del C.S.M. e dopo fatti sconvolgenti non solo della vita giudiziaria ma di tutto il Paese, quali il terrorismo e, poi la "saldatura" tra le "punte politicizzate" e la massa "corporativa" della Magistratura, alla vigilia del grande assalto di Mani Pulite.

Ma a lavorare per una ben più reale ed ampia "supplenza" della Magistratura rispetto alla Classe politica e, quindi, per un'assai più massiccia invasione di campo nelle competenze del Potere Legislativo e nelle funzioni del mondo politico, c'erano, intanto, ben altri fattori.

Gli esponenti di "Magistratura Democratica" erano andati predicando per anni che la timidezza recalcitrante delle forze politiche reazionarie e moderate era responsabile di quella situazione anomala di contrapposizione tra disegno costituzionale e realtà dell'ordinamento giuridico vigente, nella massima parte ereditata senza beneficio dell'inventario, dal precedente regime. Ma, fu proprio l'opera legislativa cui si diede mano in una fase definita "più avanzata" della vita della Repubblica, con una coabitazione, fattasi man mano condivisione strisciante del potere, tra la D.C. e il P.C.I., poi teorizzata nel "compromesso storico", ad aprire vuoti di certezza del diritto, spazi per una "supplenza" da parte dell'Ordine Giudiziario, che andavano ben oltre, soprattutto sul piano della concretezza, mancandone invece e restandone opportunamente in ombra

ogni forma di teorizzazione, i tentativi “esemplari” messi in atto, invece, dai “Magistrati d’assalto”.

Le leggi del compromesso storico si può dire avessero (ed hanno, ch  di compromessi, storici o “cronici” che siano, non vi   pi  stata carestia nel nostro Paese) una caratteristica comune: quella della loro ambiguit , spesso voluta come prodotto e finalit  del compromesso raggiunto, e spesso, sempre pi  spesso, frutto, invece, di una progressiva perdita di una lucida capacit  di espressione legislativa lineare e chiara della volont  dei Legislatori.

Leggi piene di vuoti, “fattispecie penali apparenti”, che disegnano figure nuove di reato col chiaroscuro del carboncino anzich  con i tratti netti e precisi della penna, vuoti, quindi, da riempire. Da riempire in una funzione di supplenza, cui la Magistratura, nel suo insieme   stata chiamata ed a cui in nessuna delle sue componenti si   sottratta.

Di fronte a patenti, ed a volte sbracate, manifestazioni di invadenza dell’Ordine Giudiziario in danno del mondo politico e dei suoi esponenti, si   spesso, anche se episodicamente e disorganicamente, con scarsa coerenza ed incisivit , fatto riferimento a quelle teorizzazioni di “Magistratura Democratica”, ai suoi proclami in ordine a finalit  politiche e rivoluzionarie dell’amministrazione della giustizia (“la via giudiziaria al socialismo etc.”), riferimenti che non sono certo fuorvianti o artificiosi.   vero pure, per , che l’assalto che oggi la Magistratura sembra impegnata a sferrare contro gli altri poteri dello Stato, contro “la politica” pi  che contro Berlusconi ed il Centrodestra, come ieri contro il P.S.I., la D.C. ed il sistema dei partiti della Prima Repubblica, presuppone quello strapotere e quella propensione a travalicare l’alveo del giusto potere, che   espressione e conseguenza soprattutto di questa seconda e pi  vasta e radicata forma di “supplenza”.

Scopo di queste pagine   dunque quello di analizzare, soprattutto questo aspetto dell’anomalia giudiziaria (ed istituzionale) italiana.

La lunga strada che ha portato la Magistratura ad assumere tali funzioni ed a giocare tali carte, ponendosi alla testa, pi  o meno

consciamente, di una grande coalizione di “poteri forti”, che non tollerano che il nostro Paese sia realmente governato dai suoi normali organi costituzionali, secondo la volontà popolare democraticamente espressa, e che le forze politiche svolgano positivamente e compiutamente il loro ruolo, è una strada lastricata, certo, anche di altre particolarissime situazioni e, come dice il noto proverbio, di molte buone intenzioni. Una strada che, infatti, rischia di condurci all’inferno della perdita delle istituzioni libere e democratiche.

La letteratura scientifica, la “politologia”, i costituzionalisti, la stessa polemica politica hanno, per lo più, evitato di affrontare questi temi. La questione della “supplenza”, ad esempio, presente nella polemica di M.D. degli anni ‘70 e, poi, magistralmente e criticamente definita in un saggio di Domenico Marafioti degli anni ‘80, non si può dire sia stata fatta oggetto di riflessioni e di studi, che l’assai stimolante lavoro di Marafioti sembrava dover preludere.

Occorre aggiungere, peraltro, che, mentre la “supplenza” teorizzata dai magistrati di M.D. in nome del “vuoto” per la mancata attuazione della Costituzione fu più predicata che attuata, se non altro per la debolezza che ancora contraddistingueva quella componente della magistratura, la “supplenza” di cui le crescenti incongruenze e disarmonie delle leggi emanate in periodo repubblicano offrivano lo spazio e l’occasione, fu messa in atto sommessamente, ma costantemente, senza, peraltro, che se ne facesse una chiara teorizzazione, confondendola con l’ordinaria opera di interpretazione. Ciò non toglie che la funzione abbia creato una effettiva propensione a muoversi in tal senso dell’organo chiamato ad esercitarla. E, soprattutto, una situazione del genere ha fatto progressivamente deperire il rispetto della portata delle leggi che la magistratura era ed è chiamata ad applicare ed osservare. Quando quella “saldatura” tra magistrati “progressisti” e magistrati semplicemente “della corporazione” è divenuta un dato di fatto, si è visto come l’abitudine a quella funzione, cui la classe politica nella sua incoscienza ed incapacità, aveva, si può dire,

costretto i magistrati a farsi carico, abbia avuto un'importanza non secondaria ed un effetto funesto per quella devianza dell'apparato giudiziario in cui oggi il Paese si dibatte.

La "timidezza" con la quale, per un certo periodo, la gran parte dei magistrati approfittò delle occasioni di devianza della funzione giurisdizionale e, si può dire, degli stimoli verso di essa, che le venivano offerti, scomparve in seguito, sia per l'effetto naturale della durata stessa di quella situazione, sia per la distruzione dei freni inibitori rappresentati, oltre che dalla tradizione e dal senso di responsabilità individuale, da fattori riconducibili anch'essi all'azione politica, svolta dalla frazione di sinistra della magistratura, contro il controllo disciplinare, che potesse investire le proprie esorbitanze, ma anche quelle, e di vario genere, della generalità dei magistrati. Ed anche per l'effetto della fine del vecchio sistema di progressione nelle carriere, basato su una ragionevole selezione, sistema che aveva rappresentato innegabilmente, come sostenevano, appunto quelli di M.D., una spinta all' 'appiattimento', ma anche un'insostituibile strumento di stimolo per il miglioramento qualitativo di individui e del corpo stesso della magistratura. Ed aveva rappresentato pure una remora contro l'abbandonarsi a soggettivismi magari stravaganti e sostitutivi, pure stravaganti, dello studio delle leggi e del diritto.

La battaglia ingaggiata da Magistratura Democratica contro i controlli disciplinari, in nome, soprattutto, della libertà di espressione del pensiero dei Magistrati (in ordine, per lo più, alle reazioni di molti dei suoi componenti contro Capi degli Uffici Giudiziari, pronunciati della Cassazione etc.) ben presto trovò consensi in più larghi ambienti della magistratura, tra appartenenti ad essa anche molto lontani dalle posizioni ideologiche e politiche di M.D., tuttavia anch'essi esposti alle conseguenze di un potere disciplinare rigoroso, per motivi assai meno nobili che non per una troppo spericolata manifestazione del pensiero, della critica, ed, invece, per comportamenti che ben poco avevano a che fare anche con il "pluralismo", difeso da quella sempre esigua minoranza.

È anche facile immaginare come le tesi sulla progressione

pressoché automatica di carriera trovassero assai larghi consensi, ben al di là dei limiti che l'estremismo ideologico poneva per più convinte e complete adesioni alla Corrente di sinistra dei Magistrati.

La necessità di fronteggiare questi elementi di “presa” di M.D., specie tra i più giovani elementi, portò, ben presto, le altre correnti ad assumere posizioni “concorrenziali”. La Corporazione si andava così allineando a quegli stessi suoi componenti che, in astratto, la contestavano e combattevano. Principi ed ideologie più largamente diffusi e professati dal complesso dei suoi appartenenti si evolvevano verso una latente insofferenza per ogni limite logico e deontologico della funzione giudiziaria.

Il resto, il di più, è la storia che si cercherà di sintetizzare nelle pagine che seguono. Una storia nella quale gli elementi di sovvertimento dei limiti della funzione giurisdizionale, sono il filo conduttore degli eventi.

La situazione, di cui si è detto più sopra, i fattori di cui si è fatto poco più che un indice, anche piuttosto lacunoso, non sono giunti, per lungo tempo, finché altro non sopravvenne, a fare che la giustizia italiana, malandata per diversi aspetti, non ultimo la distruzione materiale di essenziali supporti di essa e situazioni straordinarie provocate o ricollegabili alla guerra, giungesse al punto che essa, benché privata di indispensabili controlli e contrappesi, potesse considerarsi una “giustizia deviata”, una giustizia in cui avessero spazio finalità diverse da quelle che le sono proprie e che costituiscono la definizione dello stesso termine “giustizia”. Né che tali tendenze si manifestassero ed assumesse caratteri e dimensioni che di ciò fanno quello che oggi, piaccia o non piaccia, è il più grave problema istituzionale della Repubblica e cagione d'ogni altro fenomeno negativo anche della crisi di efficienza in cui si dibatte la funzione giudiziaria.

Questo “salto negativo” di qualità si verificherà nel momento stesso in cui la classe politica, il sistema lottizzatorio dei partiti, arriverà al collasso. Dopo la caduta del muro di Berlino, dopo che il venir meno della strumentalità e dell'alibi del “pericolo

comunista”, paradossalmente indispensabili per un precario ed equivoco equilibrio del sistema stesso, oramai fortemente connotato da un “compromesso storico” catto-comunista, strisciante ed appena dissimulato, ebbe fatto esplodere un’assetto politico malamente ingessato e largamente logorato ed infetto al suo interno.

Senza peraltro fornire alcun elemento utile per un ricambio, per un’alternativa di idee e di uomini.

Il travalicare della funzione giudiziaria e del potere dei Magistrati dal loro alveo, coincise così con l’assommare dell’ ‘antipolitica’, di quella sorta di anarchismo dei luoghi comuni e dei particolarismi beceri, che già altre volte si era affacciato alla ribalta italiana e con il quale, più spesso di quanto si osasse confessarlo, lo stesso sistema politico era venuto a compromesso.

Ma senza quegli avvenimenti degli anni ‘60 e, soprattutto ‘70, senza quell’assetto della magistratura che ne faceva già, più che un “corpo separato”, come si diceva nel linguaggio della sinistra di quegli anni, una corporazione investita di uno dei poteri più delicati della compagine statale, potenzialmente capace di derive estremamente pericolose, la magistratura non avrebbe potuto svolgere negli avvenimenti degli anni 1992-1995 il ruolo determinante che, in effetti, ebbe, ed il collasso della Prima Repubblica avrebbe avuto una assai diversa storia.

Né, senza la trasformazione della magistratura, maturata durante la Prima Repubblica e ben prima di “Mani Pulite”, sarebbe stata ipotizzabile la nascita di un autentico “partito dei magistrati”, intorno al quale si strinse la maggior parte degli appartenenti alla categoria, ma anche molti estranei alla magistratura: giornalisti (da lungo tempo i cronisti erano legati alle Procure) uomini politici di seconda e terza scelta etc.

Del resto la stessa compagine dei magistrati, con le sue “correnti” associative, ricalcate sul ventaglio delle posizioni dei partiti dell’ “arco costituzionale” (ed oltre), con i rapporti mantenuti dall’ A.N.M. con i gruppi parlamentari, con il qualificarsi di taluni come magistrati “di lotta” contro il terrorismo e, poi, contro la mafia etc., con il vivere della categoria per i congressi e sulle

direttive tracciate dai congressi, per più versi si era andata strutturando come la compagine di un partito. Con velleità, per di più, di ricalcare caratteristiche dei partiti aspiranti, più o meno grossolanamente ed approssimativamente, al modello leninista, cioè al modello di partito decisamente, anche se caricaturalmente, prevalente in Italia.

Se questo è vero per ciò che riguarda gli eventi degli anni di “Mani Pulite”, assai più evidente è l’imprescindibile connessione dell’evoluzione della magistratura e della giustizia negli ultimi anni dell’ ‘era democristiana’ con quanto è avvenuto e sta avvenendo nella Seconda Repubblica. Ed è questo, in sostanza, l’oggetto principale di queste pagine. Un po’ di storia per capire il presente.

Per capire i reali problemi della giustizia, che non può essere giusta, tale, cioè da assicurare al massimo delle possibilità umane l’accertamento della verità necessaria per una retta applicazione della legge, se ad amministrarla è una magistratura che diventi partito o sia egemonizzata da una parte di essa costituita in partito. Un partito che, prima di ogni altra cosa, rappresenta il pregiudizio, il perseguimento di fini diversi, fossero pure quelli del mito dell’assoluta indipendenza e sovranità dei magistrati, anziché semplicemente, l’applicazione della legge.

E quest’ultimo aspetto del tema tanto scabroso che vogliamo affrontare, è quello che più interessa la vita e le speranze e i timori della gente.

Capitolo I

DOPO LA GUERRA

Alla fine della guerra, la giustizia in Italia era alla rovina, non meno degli edifici, delle ferrovie, delle strade, delle fabbriche, delle Amministrazioni, dello Stato.

La Magistratura, fermi per anni i concorsi per accedervi, morti in guerra e per eventi bellici molti magistrati, vedeva i suoi ranghi assai ridotti. La carenza di alloggi impediva trasferimenti per le sedi che più ne avevano bisogno. I palazzi di giustizia o, magari, gli ex conventi in cui Tribunali e Procure erano rimasti dai tempi dell'Unità, avevano subito distruzioni enormi. I magistrati erano frustrati per la dissoluzione del mondo politico-sociale in cui erano vissuti per anni, la maggior parte di essi facendo vita tranquilla. E frustrati per le miserevoli condizioni economiche in cui l'inflazione li aveva ridotti, al pari degli altri dipendenti statali ed altri soggetti a reddito fisso.

Si è detto e ripetuto che la Magistratura abbia resistito al Fascismo e che sia rimasta impermeabile alla fascistizzazione. Un'affermazione così formulata, è sicuramente falsa e tale appare già, quanto meno, per essere formulata in termini così netti, riguardando situazioni assai diverse in ordine ad una questione che presenta aspetti molteplici e complessi.

La gran parte dei magistrati non aveva visto di mal'occhio la nascita e l'affermarsi del fascismo, al pari di tutti i ceti conservatori, né aveva, per lo più, cambiato opinione con il trasformarsi del fascismo in regime autoritario.

Vero è che l'Associazione Magistrati era stata sciolta dal governo fascista e che il suo leader era stato estromesso dalla magistratura per aver dato notizia ai soci del provvedimento con toni di protesta. Né erano mancati casi di giudici che avevano avvertito l'intollerabilità del ruolo che il nuovo regime imponeva alla

loro funzione ed alle loro persone. Ma, la gran parte, non solo non aveva reagito in alcun modo, ma si sentiva protetta e valorizzata dall'affermazione del carattere autoritario dello Stato, e, così, tranquillizzata dopo i sommovimenti e le minacce all'ordine sociale dei primi anni del dopoguerra.

Certo è che la violenza delle squadre fasciste non fu mai oggetto di una avvertibile risposta giudiziaria. Le Procure del Re sembrava non vedessero bastonature, incendi, occupazioni di Città. E quando furono costrette a vedere i cadaveri e gli omicidi, non ne vollero sapere di una vera ricerca dei colpevoli. La magistratura, si può dire, del fenomeno squadristico "se ne lavò le mani". Del resto una lunga abitudine aveva fatto sì che certe cose dovesse essere il Prefetto a sbrigarsele e, contento lui...

È ben vero che per operare una più dura repressione dell'antifascismo il regime ricorse ad un organo speciale, al di fuori dell'ordinamento giudiziario, con una composizione in cui prevaleva la componente di partito e della Milizia fascista, il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, di triste memoria. Ma non è esatto affermare che ciò fosse costretto a fare per la resistenza della Magistratura e degli organi ordinari di giustizia a prestarsi all'azione repressiva. Il regime aveva bisogno di sottolineare, anziché di nascondere, la straordinarietà "rivoluzionaria" dei mezzi di repressione giudiziaria. Il Tribunale Speciale doveva essere, con la sua stessa esistenza, la rappresentazione della fine di ogni preoccupazione di legalitarismo e garantismo "borghese".

La pena di morte, reintrodotta dal fascismo, dopo che, all'indomani dell'Unità era stata abolita secondo principi largamente condivisi in ambienti liberali e progressisti, del resto, nella magistratura ordinaria, ben presto chiamata ad applicarla anche al di fuori delle leggi speciali del '26, in base al nuovo codice penale varato nel 1930, non trovò resistenze, scrupoli ed opposizioni di entità appena considerevoli. Così, quando, con la Costituzione Repubblicana, la pena capitale fu abolita di nuovo, non furono pochi i magistrati che se ne dolsero. Il giudice a latere della Corte d'Assise del romanzo "Porte aperte" di Leonardo Sciascia, che,

in epoca fascista, in comunità d'intenti e di sentimenti con un giudice popolare, opera in modo da salvare dalla pena capitale l'imputato di un efferatissimo delitto, è, dunque, più la proiezione della coscienza e dello spirito dell'Autore che non l'esemplificazione di realtà presenti e conosciute nelle esperienze umane dell'Autore stesso.

Il codice penale che il fascismo lasciava in eredità alla Repubblica, varato nel 1930, ed il codice di procedura penale emanato nello stesso anno ed entrato in vigore a metà 1931, portarono (e portano, per quanto ne rimane) una decisa impronta autoritaria. Non ne staremo a descrivere caratteristiche e criteri ispiratori. Certo le pene, specie per il meccanismo, più tardi modificato, delle aggravanti e dei limiti di bilanciamento con le attenuanti, erano assai pesanti.

Per un furto d'auto la pena di tre anni di reclusione non era considerata eccessiva.

Veniva, con quel codice di procedura, soppressa la giuria popolare, considerata nel secolo precedente una conquista imprescindibile dei regimi liberi. In suo luogo venivano introdotte Corti d'Assise con composizione mista, con la presenza, cioè nello stesso Collegio di due magistrati togati e di giudici popolari estratti a sorte in elenchi di cittadini qualificati per titolo di studio e per altre forme meno "ufficiali" di selezione.

Nel 1940 era stato varato il nuovo codice civile che sostituiva quello del 1865, quello dell'unificazione legislativa del nuovo Regno. Con una spolverata di corporativismo, il codice nuovo era frutto di una lunga e valida evoluzione dottrinale e giurisprudenziale. Nel 1942 era sopravvenuto anche il nuovo codice di procedura civile, opera di alto valore scientifico che recepiva le elaborazioni della scuola processualistica italiana, che annoverava un numero rilevante di studiosi di indiscusso prestigio, a partire da Giuseppe Chiovenda, che avevano tracciato i lineamenti di una solida e geniale dottrina processuale. Non altrettanto elevato, fu il senso pratico degli estensori del codice e la loro capacità di stabilire la giusta correlazione tra le norme ed i supporti umani e

materiali che sarebbero stati necessari per applicarli. Per di più quel codice ebbe la sventura di entrare in vigore in piena guerra ed alla vigilia della catastrofe. In pratica non se ne vide mai un'applicazione che non fosse, per più versi, "arrangiata". Già nel 1951 esso veniva novellato con modifiche che già allora ne storpiarono non poco i tratti essenziali.

Tutto ciò viene ricordato proprio per sottolineare come la guerra, con le sue distruzioni, con la divisione del Paese, con la perdita di vite umane e con il travaglio morale che ne seguì, colse la giustizia italiana, non solo forgiata (o adattata) per ruoli che da essa pretendeva un regime autoritario, ma anche in una situazione di grave crisi normativa e di funzionalità per recenti e recentissime innovazioni legislative. Una crisi che gli eventi dell'ultima fase del conflitto faceva degenerare addirittura nel caos.

Nel dopoguerra, quando sembrava dovesse suonare l'ora di un rinnovamento della giustizia in senso liberale e democratico, secondo i dettami della Costituzione, non fu questo il problema principale della giustizia italiana, ma piuttosto quello della sua "ricostruzione", o, magari, del suo rabberciamento dalle macerie materiali, umane e morali in cui era stata ridotta. Ricostruzione indispensabile e tuttavia difficilmente associabile a quell'evoluzione che le aspirazioni della nuova vita sociale e politica del Paese importavano non fosse ritardata.

L' "arte di arrangiarsi", tipicamente italiana, si espresse appieno in quest'opera di ricostruzione.

Bisogna dire che, per più versi, e tenuto conto dello stato delle cose, furono fatti miracoli. Ma non il miracolo di far sì che una "ricostruzione", specie così difficile e fortunosa, non fosse, al contempo e per altri versi una "restaurazione".

Per far fronte a quella situazione di caos, nella quale era addirittura impossibile distribuire le già scarse riserve umane secondo un minimo di razionalità per rimettere in piedi Tribunali e Corti, specie nelle zone più devastate dalla guerra, si provvide ad emanare, con i decreti legislativi previsti dall'ordinamento costituzionale provvisorio, norme che prevedevano l'utilizzazione dei

magistrati nei luoghi dove fossero disponibili e per gli Uffici che ne avessero bisogno, senza l'osservanza delle regole per i trasferimenti e per la provvista delle sedi vacanti.

In talune città la carenza degli alloggi era così spaventosa che trasferirvi dei magistrati avrebbe, in certi casi, significato costringerli a dimettersi dall'Ordine giudiziario. Vi fu un buon numero di giudici che con grande abnegazione si sobbarcò a sacrifici enormi per tenere in piedi degli Uffici in sedi "arrangiate" e prive di ogni suppellettile e supporto materiale.

Si può dire che quella fu la prima occasione nella quale ebbe a crearsi una schiera di "magistrati di prima linea" e di "magistrati lottatori": in lotta quotidiana ed assai dura contro incredibili avversità nelle condizioni di lavoro.

E, si può dire, quella fu la situazione che per la prima volta ebbe a far emergere l'esigenza di non attenersi, per un trattamento di carriera dei magistrati, perché di impossibile o quanto meno di difficile applicazione a quei criteri di merito che regolavano, nella legge sull'Ordinamento giudiziario, la progressione e l'attribuzione di funzioni.

L'ordinamento allora vigente prevedeva che ai posti vacanti nelle categorie superiori si provvedesse formando tre classi di promovibili: una per esami, una per scrutinio di idoneità, ed una per anzianità, attingendo in primo luogo dalla prima, poi dalla seconda, poi dalla terza. Le carriere più rapide ed il raggiungimento dei livelli più elevati erano, dunque, garantiti soprattutto a chi si fosse sottoposto agli esami e li avesse superati con successo. Per sola anzianità ogni progressione era assai problematica.

Ora quei "magistrati di prima linea", quei benemeriti della "ricostruzione" della giustizia, anche se dotati di qualità e di preparazione idonea, era ben difficile che potessero sottoporsi ad esami, ed anche gli scrutini di idoneità non sempre erano in condizioni tali da poter far emergere i loro meriti.

Veniva così meno, in connessione con la situazione creata dalle devastazioni della guerra, la legittimazione del sistema di progressione di carriera fondata sulla valutazione delle qualità e della

preparazione dei magistrati. Non solo, ma si creava una scala di valori diversa, fondata sull'esposizione maggiore ai disagi ed ai rischi di una funzione che mai tanti, in precedenza, ne aveva comportati.

Le norme "provvisorie" di modifica dell'ordinamento giudiziario relativamente alla composizione dei Collegi, come spesso avviene nel nostro Paese per norme e cose concepite come provvisorie, rimasero a lungo in vigore, contribuendo notevolmente, così, alla frustrazione del principio del "giudice naturale precostituito per legge". Lo si vide, ad esempio, pure in alcuni dei processi dei giorni di "Mani Pulite".

La difficoltà di trovare alloggi in determinati luoghi ed, in particolare, in grandi città che avevano subito grandi devastazioni di edifici a causa dei bombardamenti, comportava, inoltre, che in quelle sedi giudiziarie la carenza di magistrati fosse più forte che altrove (e forte fosse quella del personale di Cancelleria). Quelle sedi divennero ben presto anche quelle in cui l'intasamento del lavoro doveva assumere proporzioni mai prima neppure immaginate.

Ciò le rese, ancor meno appetibili, creando una spirale che continuò a lungo a far sì che l'amministrazione della giustizia sul territorio nazionale fosse caratterizzata, oltretutto, da diversità di efficienza sempre più marcate, fino a divenire incolmabili. Intanto, assieme ai tempi medi di durata dei processi, andavano modificandosi, di fatto, nel senso della sommarietà e dell'approssimazione, procedure, prassi, diligenza e puntualità nell'osservanza di regole e nel giusto approfondimento di ogni questione trattata ed in quella dei doveri relativi a certi incumbenti. E, naturalmente, l'andamento della giustizia finì man mano per adeguarsi ovunque a quello delle sedi più martoriate dalla mole insostenibile del lavoro. "La moneta cattiva caccia quella buona".

Fattori diversi, anch'essi legati alle emergenze create dagli eventi bellici, erano venuti ad aggiungersi a quelli che, un po' dovunque, ma con disuguaglianze notevoli, avevano provocato l'accumularsi di un arretrato difficile a smaltirsi.

Si pensi, ad esempio, proprio alla questione degli alloggi che, per altro verso, tormentava, così come tutti i cittadini, magistrati e cancellieri. Le leggi speciali sulle locazioni urbane erano state le prime a formare la legislazione dell'emergenza bellica, risalendo la prima di esse addirittura ad epoca anteriore all'inizio delle guerre, quando essa era solo, oramai, prevedibile. Alla fine del conflitto, Preture, Tribunali nonché Uffici di Conciliazione, erano tutti, più o meno, intasati per cause civili relative al rilascio di abitazioni affittate o, talvolta, assegnate a seguito di requisizioni.

L'arretrato in materia penale, poi, impose ben presto il ricorso alle amnistie, destinate a divenire periodiche, con una cadenza, grosso modo, quinquennale. Così la giustizia penale cominciò ad avere periodi fecondi e periodi infecondi. Una sapiente osservazione di tale fenomeno avrebbe potuto consentire a delinquenti particolarmente accorti e previdenti, di valersi di una sorta di sistema Ogino-Knaus nei confronti della Giustizia. Di fatto il trattamento conseguente alle attività delittuose diventò ancor più aleatorio, aggiungendosi questo della coincidenza, fruibile o meno, dei provvedimenti di amnistia e di indulto, alle molte altre cause e ragioni di casualità dell'intervento e dall'applicazione della legge penale e dell'esito dei procedimenti.

Ma queste situazioni ben presto fecero sì che l'esigenza di "smaltire" i processi prevalesse su quella di dare ad essi una conclusione conforme a reale giustizia. E, peggio ancora, finì per creare una scala di apprezzamento dei magistrati conforme a questa realtà del loro lavoro. Si andava attenuando l'attenzione per il loro sapere giuridico e per l'elevatezza qualitativa e per la puntualità delle sentenze e degli altri atti da loro compiuti e si preparava la fine, anche formale, della loro valutazione in base a criteri basati su tali valutazioni con quelle che sarebbero state le leggi Breganze ed altre sulla stessa linea, ed andava crescendo per l'importanza e finiva per divenire unico parametro, quello della loro "laboriosità", cioè della loro capacità di "smaltire" il lavoro, in pratica, l'arretrato. Questo della "laboriosità"-capacità di "smaltimento" è tuttora criterio principale per le graduatorie dei

concorsi per sedi più appetibili. Sarà irriverente, ma, poiché “la filologia è filosofia”, si dovrebbe porre qualche attenzione al fatto che il verbo “smaltire”, viene usato, per lo più, con riferimento all’arretrato del lavoro (non solo giudiziario) ed ai rifiuti.

Una considerazione che non dovrebbe lasciare indifferenti.

A ben vedere, questo insistere che da allora si è posto sulla questione dello smaltimento del lavoro giudiziario (che è poi l’altra faccia di quella della lentezza dei tempi e della mole dell’arretrato) presuppone una concezione della giustizia che prescinde dall’imputato, dal litigante, dalle loro aspettative, dai loro diritti.

Il cittadino compare davanti ai giudici aspettandosi di essere giudicato, in ansia perché il giudizio sia giusto o, almeno, perché sia in suo favore. Egli invece, sta solo per essere “smaltito”. E così, quella considerazione di carattere filologico-filosofico, emerge in tutta la sua tragica puntualità.

Per ovviare alle carenze nei ruoli della magistratura si emanarono, nel dopoguerra, provvedimenti eccezionali, immettendovi senza concorso e con reclutamento “per titoli”, per lo più tra gli avvocati, magistrati che poi finirono per percorrere, sempre senza esami e concorsi, buoni tratti della carriera. Poiché il provvedimento era stato approntato da Togliatti, Ministro di Grazia e Giustizia per il governo di “unità nazionale” che precedette la Costituente, essi furono chiamati “togliattini”, come, dopo la prima guerra mondiale, erano stati chiamati “mortarini” quelli immessi in magistratura con provvedimento preparato dal Ministro di Grazia e Giustizia del governo Nitti, Mortara.

Il fatto più rilevante che la carenza di personale nella magistratura doveva comportare per una delle sue più delicate caratteristiche, quella del suo reclutamento, fu rappresentato dall’abolizione, cui si giunse allora, dell’esame di Aggiunto Giudiziario.

Nell’ordinamento giudiziario originario, l’accesso in Magistratura avveniva con una doppia selezione. Il concorso per uditore giudiziario (oggi rimasto l’unico concorso per esami cui sono sottoposti i magistrati in tutta la loro carriera, anzi, in verità, solo prima che questa inizi) dava luogo solo all’ammissione all’uditorato,

inteso solo come tirocinio, della durata di due anni. Al termine di esso era previsto un esame, anzi, in caso di scarsità di vacanze cui provvedere, un vero e proprio concorso, superato il quale interveniva il vero e proprio ingresso in magistratura con la qualifica di “aggiunto giudiziario” (Giudice di Tribunale o Sostituto P.M. Aggiunto).

La carenza di magistrati, la necessità di “smaltimento” del lavoro giudiziario, stavano, inoltre imponendo una utilizzazione immediata di quanti avessero conseguito la qualifica di “Uditore giudiziario”.

Abolito l'esame di Aggiunto, agli Uditori giudiziari furono così conferiti dopo alcuni mesi di tirocinio, le “funzioni giudiziarie”.

Ed, invece di destinare i neo-magistrati, “uditori con funzioni”, agli organi collegiali, fu ad un certo punto reso obbligatorio per tutti un periodo iniziale di esercizio delle funzioni nelle Preture, organi giudiziari monocratici allora, e per molti anni ancora, esistenti nel nostro ordinamento. In sostanza quel tirocinio, che una volta gli uditori facevano solo per poter accedere alle funzioni proprie del magistrato, divenne, dopo un'incredibilmente breve periodo di formale apprendistato, un ulteriore apprendistato “sul campo” (il linguaggio militare stava prevalendo) un periodo di prova, però “in corpore vili”, sulla pelle dei cittadini.

Ma quel che più ha inciso negativamente di questi espedienti della prima, grande emergenza, è stata l'identificazione della presunzione di capacità di fare giustizia e della capacità stessa, con il “carisma” rappresentato solo dal fatto di appartenere all'Ordine giudiziario. Si direbbe che si è giunti alla concezione di una sorta di illuminazione e capacità taumaturgica per l'effetto di una iniziazione.

Può essere una interpretazione malevola di fatti e circostanze imposti da stati di necessità, che peraltro furono, allora, evidenti e che nessuno può negare. Ma una certa concezione iniziatica della magistratura ne ha pervaso, in modo più o meno avvertibile, molti suoi componenti ed è rimasta sempre presente, quale presupposto di molte pretese della Corporazione.

In sostanza l'emergenza post-bellica ed i provvedimenti che essa impose, con carattere di precarietà e di provvisorietà nell'immediato e, che, protraendosi e, magari, sviluppandosi ed evolvendosi negli anni successivi, altri provvedimenti imposero, sempre nell'illusione che si trattasse di misure in sé provvisorie, hanno generato condizioni che si sono ben radicate nei metodi e negli Istituti giudiziari del nostro Paese e che molto hanno contribuito a creare la base di ciò che permette a giustizia e magistratura di abbandonarsi a quella devianza che oggi così gravemente pesa nella vita politico-istituzionale del Paese.

Persino una delle questioni più note e dibattute, oggi sempre sul tappeto, la separazione delle carriere dei giudici e dei magistrati del P.M., che sembra così lontana e diversa da quanto possa dipendere e comunque ricollegarsi alle contingenze del dopoguerra, pare, invece, che abbia origine, o meglio, che ne abbia origine il suo contrario, l'unità della carriera, anche proprio da quelle contingenze.

L'avv. Mario Boneschi, componente del C.L.N.A.I. (Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia) per il Partito d'Azione e, poi componente della Consulta, Assemblea consultiva dei Governi espressione del C.L.N., nel periodo che precedette la convocazione della Costituente, raccontava che, poco dopo la liberazione, il C.L.N.A.I. (o il C.L.N. di Milano) ebbe un incontro con una rappresentanza di magistrati per esaminare alcuni dei più pressanti problemi della drammatica situazione in cui si dibatteva, come del resto tutto il Paese, la giustizia.

Allora la separazione delle carriere tra giudici e P.M. era pressoché unanimemente sostenuta nell'ambito dell'Antifascismo e del C.L.N. e pare che sembrasse che rapidamente si sarebbe dato mano a tale riforma.

Tutto, del resto, sembrava allora che potesse esser realizzato facilmente e subito.

I magistrati raccomandarono a quelli che sembrava dovessero essere gli artefici del nuovo assetto, attraverso un'opera di riforma e assieme, di "ricostruzione" dell'apparato giudiziario, di

sopraspedere alla separazione delle carriere, che avrebbe ulteriormente aggravato il problema della provvista degli uffici giudiziari con i resti umani della catastrofe, disponibili là dove erano disponibili, cui si è accennato più sopra. In quelle condizioni, tale osservazione era ragionevole e se ne convinsero nel C.L.N.A.I. quanti potevano avere un quadro del problema.

La ragionevolezza era destinata anche quella volta a fare brutti scherzi a chi di essa ha eccessivo rispetto. Invece l'irragionevolezza, che è il prodotto di quella mancata riforma che allora appariva, come era e come sarebbe rimasta così a lungo, urgentissima, come conseguenza del passaggio dal regime fascista ad un regime libero, era destinata a mostrarsi appieno in epoca a noi assai più vicina.

I provvedimenti di emergenza che si erano accavallati nell'immediatezza della caduta del regime fascista e nel periodo post bellico, già prima della Costituzione repubblicana, pur destinati ad incidere in futuro ed a dar alimento a polemiche da parte di quella che sarebbe stata l'ala sinistra della magistratura, non avevano comportato in quest'ultima spostamenti consistenti negli atteggiamenti culturali e politici.

La magistratura prese le distanze dal regime abbattuto. Durante l'occupazione tedesca, per lo più, cercò di sottrarsi a forme di collaborazione con la Repubblica Sociale fascista ed in molti casi riuscì a dare qualche aiuto, se non alla Resistenza, ai resistenti ed ai perseguitati. Molti magistrati entrarono in organizzazioni clandestine e vi fu chi pagò tale scelta con la vita.

La magistratura fornì, poi, alle Commissioni di Epurazione, costituite dai Comitati di Liberazione, componenti validi, e spesso, equilibrati, più portati a ridurre che ad ampliare ed approfondire l'opera di epurazione. Limitatissimo fu il numero dei magistrati "epurati". Quasi tutti rientrarono quando si tornò alla "normalità".

La più rilevante ed aperta manifestazione di conservatorismo della Magistratura la diede il Comitato Elettorale Centrale per il Referendum Istituzionale, costituito dai più alti magistrati della Cassazione, che non a caso era stato riunito nel salone della Lupa

a Montecitorio, luogo che sembrava più adatto alla solennità di una storica proclamazione, quale quella dell'avvento della Repubblica, che non alla fredda comunicazione di meri dati aritmetici del risultato elettorale. Esso invece si limitò, nella seduta pubblica indetta per la conclusione dei suoi lavori, a fornire i dati numerici dei risultati del voto, senza proclamare la vittoria della Repubblica, dando così segno di voler accedere alla tesi secondo cui la proclamazione della Repubblica potesse intervenire solo ove i voti espressi ad essa favorevoli fossero superiori alla metà del corpo elettorale e non per la semplice prevalenza dei voti per la Repubblica rispetto a quelli per la Monarchia.

Un atteggiamento che rischiava di aprire una fase di conflitto e di rottura dell'unità del Paese, cui pose fine, non si sa e non si può dire se il buon senso o la pavidità, di Umberto di Savoia, che prese il volo per il Portogallo.

Ma la peggiore delle manifestazioni di conservatorismo e di sostanziale recalcitrante adesione a concezioni illiberali che più a lungo continuò a contraddistinguere larga parte della Magistratura, fu la "solidarietà" per le forze di polizia malamente espressa, coprendo la brutalità del trattamento da esse riservato agli arrestati, prassi così diffusa e "accettata", che ogni avvocato si sentiva in dovere di sconsigliare un cliente, che lamentasse le percosse ed addirittura le torture subite, di farne denuncia, o solo di valersene per ritrattare le proprie confessioni, perché ciò comportava pressoché automaticamente una condanna per calunnia. Qualcosa del genere accade oggi con quella che sembra essere la solidarietà dei magistrati con i pentiti, con la quale si coprono le loro peggiori ed anche assai manifeste malefatte.

Intanto, l'unica riforma veramente incisiva deliberata prima dell'avvento della Costituzione Repubblicana, con il decreto Luogotenenziale 31 maggio 1946 n. 560, aveva ripristinato, nell'ordinamento delle Corti d'Assise, la giuria popolare. Ma, con metodo, poi, tanto spesso usato (ed abusato), l'effettivo funzionamento delle giurie fu rinviato in attesa delle norme di attuazione, in particolare per quel che riguarda la formazione delle liste dei

cittadini idonei ad assumere le funzioni di giurato, ai sorteggi etc..

Prima che tutto ciò avvenisse, la Costituzione introdusse l'obbligo generale della motivazione di tutti i provvedimenti giudiziari, ritenuto di impossibile attuazione con il sistema delle giurie e delle loro decisioni insindacabili sul fatto. Così questa riforma fu stroncata prima che avesse attuazione. A distanza di meno d'un paio d'anni, l'unanimità per il sistema delle giurie popolari si era volatilizzata e la loro abolizione, in verità, non lasciò troppi rimpianti.

Così la stessa Costituzione fu l'acqua sul fuoco di una riforma assai incisiva, deliberata con sollecitudine nell'infiammata atmosfera della caduta del fascismo.

Capitolo II

LA COSTITUZIONE ED I SUOI EQUIVOCI

Fa parte, oramai, del “politicamente corretto” l’opinione secondo cui la Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza, sia espressione di un momento di feconda unità di ideali e di intenti che avrebbe pervaso l’Italia dopo la tragica parentesi del fascismo, della guerra e della guerra civile.

È un mito. E i miti hanno pure qualche ragione perché siano accettati e rispettati. Ed è pure vero che la moda di demolirli non è meno stolta di quella di costituire sopra di essi funamboliche costruzioni della retorica.

Ma se occorre fare della storia uno strumento di penetrazione e di conoscenza non solo del passato, ma anche e, soprattutto, del presente, non ci dobbiamo imporre di non vedere e di non capire che la Carta Costituzionale, al pari di tutta l’opera di ricostruzione del Paese, delle sue strutture politiche, sociali, urbanistiche, culturali è il frutto di un compromesso neanche troppo sincero ed, anzi, pieno di riserve mentali, con il quale ognuna delle parti politiche accettò principi, istituti e soluzioni proposti o imposti dall’altra.

L’equivoco più clamoroso e la più manifesta riserva mentale (la contraddizione dell’aggettivo col sostantivo è di per sé eloquente) è quella dell’accettazione da parte del Partito Comunista ed anche di una frazione consistente di quello Socialista, del modello di regime parlamentare, non molto diverso, tutto sommato, da quello disegnato dallo Statuto Albertino e dalla sua evoluzione intervenuta fino all’avvento del fascismo.

Ma equivocate e frutto di riserve mentali furono pure un’altra serie di particolari istituti, a cominciare da quello delle Regioni.

Non è certo nostra intenzione, nè compito di questo saggio, una disamina degli equivoci, ambiguità e riserve mentali della

Costituzione, nella prima parte, come nella seconda, relativa all'ordinamento della Repubblica.

A tutto ciò si fa qui cenno esclusivamente per poter affrontare, senza la remora di qualche luogo comune e di qualche tabù retorico, la questione dei contenuti ambigui ed equivoci delle disposizioni costituzionali relative alla giustizia e di quanto da esse sia derivato e stia derivando per quella corsa, fattasi in tempi recenti più veloce e manifesta, verso la devianza della magistratura e della giustizia, che di questo saggio è l'argomento.

Le tracce di quei compromessi, ed anche delle riserve mentali ad essi sottese, sono riscontrabili, oltre che attraverso la storia dei dibattiti alla Costituente ed attraverso quella delle forze politiche di essi protagoniste, dalla stessa esegesi del testo della Carta.

Ma altre cause di ambiguità e di equivoco operarono nella redazione della nostra Costituzione.

I Costituenti, le forze politiche in cui essi erano raccolti e che rappresentavano nell'Assemblea, non avevano, in verità, idee molto chiare in ordine a vari problemi che la Costituente doveva affrontare. Durante il periodo fascista si era diffusa una insoddisfazione, comune alla gran parte dell'Antifascismo, per gli strumenti istituzionali e per le garanzie di libertà propri del regime prefascista. Assieme alle insufficienze ed alle responsabilità delle forze politiche liberali, anche la struttura di varie istituzioni, la loro fragilità, l'inconcludenza e l'esposizione ai rischi di prevaricazioni e di paralisi di esse, del loro funzionamento e quello dei loro rapporti, erano oggetto di aspre critiche. Ma mancava un pensiero nuovo in ordine alla struttura dello Stato ed alla sua forma democratica. Questo spiega perché non ci si discostò, nel concepire il nuovo regime, dai lineamenti essenziali del regime prefascista (tranne la forma repubblicana anziché monarchica) con alcuni "aggiustamenti", tutto sommato di scarsa o ambigua incisività.

In particolare non c'erano idee chiare per quel che riguarda la giustizia, salvo una accentuazione del principio dell'indipendenza dei giudici, e ciò come reazione all'opposto principio di una

sostanziale sottoposizione ai voleri del regime, che aveva caratterizzato la vita della giustizia sotto la dittatura.

E quale reazione all'atteggiamento delle Procure, nella fase della conquista del potere da parte delle squadre fasciste, a quel "lavarvene le mani", cui in precedenza abbiamo fatto cenno e che era stato motivo di scandalo, non solo per gli avversari del fascismo, ma anche per molti "benpensanti", la Costituzione elevò a principio costituzionale l'obbligatorietà dell'azione penale, senza molto preoccuparsi dell'effettivo contenuto di una siffatta proposizione di principio e delle conseguenze della sua pratica applicazione.

La questione del rischio che l'indipendenza assoluta della magistratura (più precisamente: dei giudici) potesse costituire, seppure per via di deformazioni e travisamenti, un potenziale pericolo di una deriva istituzionale per la mancanza di una salda connessione e di un effettivo coordinamento e bilanciamento con i diversi Poteri dello Stato, non pare abbia turbato i Costituenti. Sembrò ad essi che la sottoposizione dei giudici alla legge fosse sufficiente garanzia contro possibili devianze istituzionali, mentre la presenza del Capo dello Stato al vertice del Consiglio Superiore della Magistratura (poi, in effetti, dimostratasi, come non era troppo difficile prevedere, estremamente fragile e puramente formale) avrebbe dovuto rappresentare un adeguato raccordo con le rimanenti strutture dello Stato.

Non può, invece, farsi carico alla Costituzione ed alla responsabilità politica dei Costituenti della pretesa sanzione costituzionale dell'unità delle carriere dei giudici e di P.M. e così pure di una presunta estensione a questi ultimi di tutte le garanzie costituzionali accordate ai primi.

In verità la Costituzione, sancisce taluni principi e garanzie comuni agli uni ed agli altri (art. 104, 107, 1° comma) ma le garanzie di indipendenza dei magistrati del P.M., vengono affidate alla legge ordinaria (art. 107 ultimo comma).

Nel complesso, il disegno costituzionale, appare, però, quanto meno confuso. L'estensione ai magistrati del P.M. delle garanzie

di inamovibilità, che lo Statuto Albertino limitava ai giudici (escludendone i pretori, allora e per lungo tempo appartenenti a ruoli del tutto separati) e solo “dopo tre anni di esercizio”, era certamente un principio di grande valore. Ma la stessa indipendenza dei giudici era alquanto confusa con quella dell’Ordine giudiziario e sembrava esposta ad essere sacrificata nei confronti di quest’ultima, benché proprio la prima delle norme (art. 101) della Carta sancisca che sono i Giudici ad essere soggetti “solo alla legge”.

L’organizzazione gerarchica del Pubblico Ministero veniva lasciata impregiudicata, ma l’attribuzione del governo sia dei giudici che dei P.M. ad un unico organo, il C.S.M., certamente poneva una forte ipoteca in ordine all’esclusione di un trattamento di subalternità all’esecutivo per gli uni ed anche per gli altri.

L’istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura tardò ben dieci anni ad essere attuata (L. 24 marzo 1958 n. 145). Essa riduceva le funzioni del Ministro in modo drastico, praticamente solo relativamente alle questioni d’ordine organizzativo e di supporto e a quella dell’esercizio dell’azione disciplinare (che poi, di fatto, finì con essere esercitata sempre e solo dalla Procura Generale della Corte di Cassazione).

Con l’istituzione del Consiglio Superiore non si provvide, come sarebbe stato logico, ad abolire le disposizioni che assegnavano a magistrati fuori ruolo le funzioni direttive nell’ambito del Ministero della Giustizia. Tale assetto era stato ideato al fine di far sì che i magistrati, soggetti ai provvedimenti del Ministero, non lo fossero anche rispetto ad una burocrazia ministeriale estranea al loro Ordine. Costituito il C.S.M., si arrivò invece ad una situazione ben strana, per cui le competenze “residue” del Ministro vengono ad essere, di fatto, affidate a magistrati fuori ruolo, autorizzati ad assumere tale posizione e, quindi, tali funzioni, dal C.S.M. Di “residuo” al Ministro ben poco rimane ed il potere della Corporazione diviene così ad essere ulteriormente esteso e rinsaldato e praticamente privato di raccordi con l’Esecutivo (ma anche con il potere legislativo: l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia è anch’esso in mano ai magistrati).

Quello dei magistrati “fuori ruolo” è uno dei problemi istituzionali “sommersi”, rimasti fuori delle discussioni ed anche delle attenzioni (comprese quelle di chi non può e non deve essere disattento) pure nei momenti più acuti delle crisi e dei contrasti sulla questione giustizia.

Oltre che al Ministero della Giustizia, da essi “occupato” integralmente ai più alti livelli di tutti gli Uffici, magistrati fuori ruolo sono presenti ai vertici degli uffici legislativi di diversi altri ministeri, e presenti sono al Quirinale, negli Uffici della Presidenza della Repubblica e, quali Consulenti, lo sono pure in diverse Commissioni Parlamentari. È ad alcuni magistrati che viene affidata la difesa dell'Italia avanti alla Corte di Strasburgo.

Si può dunque dire che, se, come saremo portati a ritenere a conclusione di questo saggio, innegabile è oggi l'esistenza di un “partito dei magistrati”, nell'ipotesi, cara a tanti esponenti dei “poteri forti”, che si affollano attorno alla deriva giudiziaria, in cui si arrivasse ad un “governo dei tecnici”, si dovrebbe dire che questo partito, il partito dei magistrati, si sarebbe praticamente già accaparrato, di fatto, la maggioranza dei ministeri.

E a rendere più marcata la perdurante “dipendenza” dei Magistrati fuori ruolo dalla Corporazione e dal contesto associativo è, oltre lo spirito di corpo, il fatto che il C.S.M., rivendica continuamente, agevolato e giustificato in ciò dal fatto che molti magistrati sono fuori ruolo addirittura da decenni, la facoltà di revocare il “nulla osta” necessario ad essi per essere collocati “fuori ruolo” per poter svolgere tale funzioni. Tale potere di revoca è destinato a tradursi, anche se esercitato con provvedimenti d'ordine generale (non più di tanto tempo fuori ruolo...) in un condizionamento dell'organo presso cui tali magistrati sono addetti e, soprattutto, intanto, di questi magistrati.

Quanto ai magistrati fuori ruolo perché addetti, quali “assistenti” dei Giudici, alla Corte Costituzionale, occorre un discorso a parte che importa pesanti conclusioni sul funzionamento della Corte.

La Costituzione, ha fatto sì che venissero in essere altri

presupposti di una mutazione del ruolo e delle tendenze della magistratura. La Corte Costituzionale, come spiegheremo più oltre, è oggi per più versi “dipendente” da certi “andazzi” che le sono “trasmessi” dalla Corporazione dei Magistrati, così che anche su di essa finiscono per riflettersi gli effetti di molti fattori capaci di riflettersi sulla magistratura e sulle sue funzioni.

Già abbiamo fatto cenno alla incidenza della qualità delle leggi sull’essenza stessa della funzione giudiziaria necessaria per la loro applicazione.

Il principio di legalità, essenziale per un regime libero e democratico, implica che l’interpretazione della legge, affidata ai giudici, possa intervenire in base a normali canoni ermeneutici con risultati di certezza. Ora alcune novità dell’impianto costituzionale, in particolare l’introduzione dell’istituto delle Regioni e l’attribuzione alle Regioni stesse di un pur limitato potere legislativo (tutt’altro che “limitato” per le regioni a statuto speciale) era sicuramente un passo avanti per superare un accentramento divenuto insostenibile per la crescita esponenziale dei campi di intervento dei poteri pubblici, anche a prescindere da un eccessivo ricorso a regole, divieti, autorizzazioni etc. che ha sempre travagliato il nostro Paese.

Purtroppo i limiti rispettivi tra attività legislativa dello Stato e delle Regioni non ha trovato nella Costituzione una formula che rappresentasse un fermo e chiaro punto di riferimento. La prassi del legiferare del Parlamento non ha mai trovato un metodo che garantisse una razionale e puntuale osservanza dei limiti suddetti ed, al contempo, del potere di indirizzo dello Stato. Ciò, mentre ha intasato con una quantità di ricorsi la Corte Costituzionale, ha reso l’interpretazione e l’applicazione del diritto positivo vigente estremamente labili e complicate. Altro elemento, dunque, tale da determinare spazi in cui i magistrati sono chiamati a svolgere un’attività che, più che di interpretazione, è di “supplenza”.

Si può dire, quindi, che la Costituzione, mentre ha lasciato non troppo ben delineate molte questioni relative al ruolo ed alla posizione dei magistrati, ha finito, senza che ciò fosse avvertito non

solo dai Costituenti, ma anche, per lunghi anni, dalla classe politica chiamata a reggere il Paese, per attribuire di fatto ai magistrati ed alla Magistratura funzioni e poteri ancor più ampi ed elastici. Ed anche per tale via si può dire che si siano fatti dei passi avanti per una intrinseca “politicizzazione” della funzione giudiziaria, quale è quella che, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi situazione, sopperisce alle funzioni di altri poteri di cui è naturale ed ineliminabile una caratterizzazione politica.

In conclusione si deve prendere atto che la Carta Costituzionale abbia, con specifico riferimento al ruolo della magistratura, eluso problemi fondamentali di equilibrio dei poteri, avendo ritenuto che effettivi pericoli per le Istituzioni e per il carattere libero e democratico della nostra Repubblica da tutt'altra parte potessero derivare che non da quella di un Ordine deputato all'osservanza della legge e della Costituzione stessa. Anzi si ritenne allora che il rafforzamento dell'indipendenza dei Magistrati e della Magistratura anche, e, soprattutto, come corpo, fino ad un limite che li pone quasi al di fuori della compagine stessa dello Stato e “quindi” (il quindi è espressione di una pia illusione) al di fuori ed al di sopra delle competizioni e della loro eventuale degenerazione. Tendenza che traspare dall'uso, in verità alquanto improprio e, forse, sconsiderato, dell'aggettivo “sovrano”, aggiunto all'altro “indipendente”, con i quali si è qualificato l'Ordine Giudiziario, come se ciò rappresentasse la “garanzia delle garanzie”. Come se dovesse considerarsi addirittura inconcepibile che tale Ordine possa prevenire ad un'intenzionale travalicare del suo ruolo istituzionale per comprimere ed illegittimamente condizionare altri poteri. Quanto a “fisiologiche” eventuali esorbitanze dai limiti delle attribuzioni, si riteneva che fosse sufficiente l'istituzione e l'opera della Corte Costituzionale a ristabilire l'armonia del funzionamento del meccanismo ordinamentale e costituzionale.

Anche di questo la classe politica che si esprime nell'opera fondante della redazione della Costituzione, mostrò di saper guardare più al passato, all'esperienza della salita al potere e della

dittatura del fascismo, che aveva segnato dolorosamente la vita di tanti (e dei migliori) dei suoi componenti, oltre che quella del Paese, che non guardare al futuro, nel quale la storia, che molte cose insegna, mai si ripete.

Né l'errore di visuale si espresse solo rispetto alle astratte previsioni di possibili attentati alle strutture libere e democratiche della Repubblica. Negli anni che seguirono e per un paio di decenni, molto si parlò di disegni eversivi e di "golpe", come oramai ci si era abituati a definire colpi di Stato, quasi a sottolineare l'atmosfera Sud Americana che si riteneva esser loro propria. E, probabilmente, (ché di certezze poche se ne possono avere in proposito) molti se ne tramarono e qualcuno si arrivò pure a tentarlo.

Se ne attribuirono un po' a tutti. A sinistra e soprattutto a destra, ai Servizi Segreti italiani (puntualmente "deviati" dopo appena qualche mese da ciascuna riforma che doveva "epurarli"), alla C.I.A., all'Esercito, ai Carabinieri e persino alle Guardie Forestali. Quando un vero e proprio golpe arrivò, nessuno, almeno per qualche anno, volle ammettere o solo ipotizzare che tale dovesse essere considerato. Eppure sarebbe bastata un'analisi spregiudicata della situazione istituzionale creatasi, non solo per rendersi conto di doverlo considerare tale, una volta avvenuto, ma, tempestivamente, per prevederlo, evitandone le più gravi e negative conseguenze.

Capitolo III

LE LUNGHE ATTESE

Una chiave di lettura per la storia italiana del decennio successivo all'entrata in vigore della Costituzione, quello, per intenderci, che più propriamente dovrebbe farsi iniziare con il 18 aprile del 1948, data della travolgente vittoria elettorale della Democrazia Cristiana appoggiata dai "Comitati Civici", può essere rappresentata dal raffronto delle disposizioni transitorie della Costituzione, che prevedono termini per determinate riforme imposte dal nuovo impianto costituzionale, con quelle in cui effettivamente tali riforme hanno avuto attuazione.

Ci si accorge, anche solo attraverso un arido raffronto di date, che quel periodo (ed, in verità, anche di un altro, poi, assai più lungo) fu un periodo di attesa. Un'attesa imposta non tanto dalla complessità del lavoro (che, poi, fu sbrigato, quando fu sbrigato, non senza qualche deplorabile sommarietà) quanto da una sorta di sopravvenuta perplessità in ordine alle stesse scelte fatte dalla Costituente per la "scoperta" di risvolti, di situazioni imprevedute, di difficoltà neppure immaginate.

Il pensiero sotteso alla frase che si attribuisce a Mario Scelba, cui non mancava una certa rozzezza intellettuale da cui ricavare una sincerità per altri sconosciuta, secondo cui "la Costituzione è una trappola", doveva essere più diffuso di quanto non apparisse.

Già nel corso dei lavori della Costituente, ma con un'intensificarsi che sembrava dover portare a situazioni di guerra civile, la politica italiana, alle prese con i problemi immani della ricostruzione del Paese devastato dalla guerra, si era andata polarizzando nello scontro tra il Partito Comunista, con quella che allora era l'appendice Socialista, e la Democrazia Cristiana, in un contesto di divisione del mondo al di là ed al di qua della "cortina di ferro".

Una cortina di cui, peraltro, non si intravedeva ancora l'effetto

protettivo che, in qualche misura, avrebbe potuto rappresentare, almeno fino a possibili, catastrofiche rotture, per i Paesi al di qua, tra cui l'Italia, rispetto all'espandersi, attraverso frequenti ricorsi a colpi di stato ed azioni violente, dell'area comunista.

Forte del mandato ricevuto, con un larghissimo margine, di costituire una "diga" da opporre al comunismo dilagante, la Democrazia Cristiana intraprese l'opera di governo del Paese, subordinando ogni altra esigenza a quelle della ricostruzione materiale e della necessità di fronteggiare il partito Comunista.

In quest'ottica si può dire che tutte le scelte della Costituente, comprese quelle imposte proprio dalla stessa D.C., andavano riviste, valutandone la portata con il metro dell'utilità, almeno nell'immediato, per la "crociata" cui la D.C. si sentiva chiamata. E, soprattutto, concentrando ogni attenzione sui possibili effetti negativi, sempre nell'immediato, ma non solo, rispetto a tale preponderante ed assorbente obiettivo politico.

Accanto a questo, che fu certamente il motivo prevalente del ritardo di quell'opera legislativa di rinnovamento e di adeguamento, altri fattori vi concorsero. I Costituenti avevano "corso" con i principi e le generali concezioni, più di quanto apparati culturali ed amministrativi, alla cui portata dovevano essere messe le norme giuridiche ordinarie e di dettaglio con le quali tali principi dovevano attuarsi, fossero in grado di concepire e secondo le quali operare nella quotidianità.

Quella legge di Pubblica Sicurezza che consentiva i fogli di via obbligatori per le persone prive di lavoro fuori del Comune di residenza, la cui applicazione in danno di povera gente tanto mi aveva sconvolto e commosso in quel lontanissimo mio approccio con la giustizia penale di cui si è detto all'inizio di queste pagine, era uno strumento con il quale poliziotti, che per anni avevano servito il regime fascista, erano abituati a "lavorare". Con strumenti diversi avrebbero forse operato anche peggio di come operavano, benché potessero essere strumenti in sé migliori.

Ma un discorso simile, con risvolti più o meno gravi, può esser fatto per una quantità di altre norme. Mancava l'esperienza,

oltre che del personale delle Amministrazioni, anche dei Legislatori. C'erano in Parlamento, nelle file dei diversi partiti, giuristi di buon livello. Ma altra cosa è l'esistenza di autentiche scuole di pensiero e, soprattutto, di esperienze pratiche che consentano novità legislative rilevanti.

La tecnica legislativa non si impara in corsi accelerati.

Un Istituto specificamente attinente allo stato della magistratura ed al funzionamento della giustizia, intanto, come il Consiglio Superiore, tardò ben dieci anni per essere istituito (L. 24 marzo 1958 n. 145).

La Corte Costituzionale fu istituita con due leggi, una costituzionale ed una ordinaria in data 11 marzo 1953, ma l'effettiva costituzione non avvenne che nel 1956. Furono chiamati a comporla, oltre a quello che era stato il primo dei presidenti della Repubblica, Enrico De Nicola, altri giuristi di altissimo livello, a cominciare da Costantino Mortati, uno dei veri "padri" della Costituzione. Un prestigio assai elevato e generalizzato, la Corte seppe assicurarselo per le qualità dei suoi componenti, per le regole rigide che, specie per iniziativa di De Nicola, essa seppe imporsi, atte a scongiurare ogni possibile interferenza e conflitto di interessi e di funzioni, ma, soprattutto, per la puntualità e qualità dei suoi primi interventi che valsero ad eliminare alcune di quelle norme dell'armamentario del tempo della dittatura che un atteggiamento torpido dei Legislatori ordinari aveva fino ad allora lasciato sopravvivere. Ma allo stesso tempo proprio questa solerzia e puntualità dell'Organo di giustizia costituzionale finì per costituire una sorta di alibi per quei Legislatori e per la classe politica di cui erano espressione. L'eliminazione dell'antico apparato legislativo, incompatibile con il nuovo assetto dello Stato e con la sua connotazione libera e democratica, sembrò potesse considerarsi compito della Corte e non del Parlamento della Repubblica. Tesi in sé assurda e mai, in verità enunciata nella sua crudezza, e tuttavia destinata a sedimentarsi nelle coscienze, generose con sé stesse, di molti uomini politici, per autoassolversi da gravi peccati di omissione.

Il prestigio e, si potrebbe anche dire, la “popolarità” della Corte Costituzionale, non durò fino ai nostri giorni e andò scemando già molto tempo fa.

Se Costantino Mortati, costituzionalista di gran livello e, come si è detto, uno dei principali artefici della Costituzione, andò alla Corte dopo una vera disavventura elettorale occorsagli il 18 aprile 1948, quando, capolista per la D.C. in Calabria per espresso desiderio dello stesso De Gasperi, fu inesorabilmente bocciato (la “piega” clientelare presa sollecitamente dalle elezioni e dalla D.C. si espresse in quel Collegio con l’attribuzione del primato delle preferenze a Gennaro Cassiani, ex professore di storia e dottrina del fascismo) l’utilizzazione della collocazione alla Corte Costituzionale di molti uomini politici, magari avvocati di modesta fortuna professionale, rimasti “a piedi” in qualche tornata elettorale, o destinati, come tali, a lasciare il campo, divenne negli anni successivi frequente, anche se meno vistosamente che non per ciò che accadeva con le nomine di “laici” al C.S.M.

Con il declinare del prestigio della Corte come conseguenza dell’abbassamento del livello qualitativo dei giudici chiamati a comporla, venne in essere un altro fenomeno destinato a provocare un’altra forma anomala di dilatazione del potere della Corporazione dei magistrati al di fuori dell’alveo che è proprio della loro funzione.

Si è già fatto cenno alla presenza alla Corte, in qualità di assistenti dei Giudici, di magistrati ordinari fuori ruolo per tale mansione. Per lo più giovani di notevoli qualità e preparazione. L’incidenza della loro presenza e del loro lavoro sulle decisioni e sugli indirizzi stessi della Corte è stata ed è variabile. Si può dire però che essa è inversamente proporzionale alle capacità effettive dei Giudici presso i quali sono addetti, di svolgere con adeguata capacità e con il normale impiego di essa, le loro funzioni.

Ora non è un mistero per nessuno che in casi sempre, purtroppo, più frequenti, tali capacità non sono sempre presenti in chi dovrebbe averne tante e tali da non potersene avere il minimo dubbio.

In qualche caso, nel lungo periodo di durata in carica dei Giudici alla Corte (nove anni, ma inizialmente la durata in carica era di dodici anni) molte energie e qualità sono andate scemando. Ma in altri casi sono state mandate alla Corte persone che non le hanno mai possedute. Di qualcuno c'è stato chi era pronto a giurare che le sentenze di cui risultava estensore "non potevano" essere dovute al suo intelletto.

Si sarà pure trattato di pettegolezzi ma, quando tuona, da qualche parte piove, dice un proverbio che non è poi troppo pessimistico.

A ciò si deve aggiungere che l'intasamento che delizia ogni Tribunale e Corte del nostro Paese, è fenomeno che ben presto si è verificato anche alla Corte Costituzionale. Tutto ciò comporta che l'opera degli "assistenti" (inizialmente ve ne erano uno ogni giudice, ora sono due) finisce, da ausiliaria, per divenire, sovente, sostitutiva di quella dei componenti della Corte.

A ciò si aggiunga che la portata di molte sentenze della Corte Costituzionale dipende non solo e non tanto dal dispositivo, ma anche dalla motivazione, specie dopo che è invalso l'uso (e l'abuso) di sentenze di rigetto "condizionato" o di declaratoria di incostituzionalità "in quanto non..." che è andata affermandosi, specie con la presidenza Elia e dopo di essa.

Non solo, ma il metodo inizialmente adottato dalla Corte, secondo i suggerimenti di De Nicola, prevedeva la "doppia Camera di Consiglio". Con la prima si deliberava il rigetto oppure la declaratoria di incostituzionalità. Con la seconda veniva esaminata, approvata o corretta la motivazione di tale decisione redatta dal relatore-estensore.

Tale sistema, come conseguenza dell'intasamento per l'eccessivo carico di giudizi, è stato cambiato con l'abolizione della seconda camera di Consiglio. Così il potere degli assistenti (reali estensori) è enormemente cresciuto.

Si è inteso parlare di riunioni degli assistenti in una sorta di assemblee che, anziché i problemi specifici del loro ruolo e delle loro condizioni, pare ne abbiano trattato altri, più specificamente

attinenti ai compiti dei giudici ed agli indirizzi della Corte. È possibile che sia stata così “interpretata” qualche discussione di questioni scientifiche. Ma il compito dei giudici è, o dovrebbe essere di natura scientifica prima che d’altro genere. Può anche darsi che tutto ciò non abbia proprio alcun fondamento. Ma non sembra davvero che sia così.

Magistrati, dunque, messi fuori ruolo dal C.S.M. e che, magari, potrebbero vedersi revocare tale nulla osta dallo stesso Organismo, (cioè, in pratica, dall’Associazione Magistrati e dalle combinazioni delle sue correnti) sono in grado di “manovrare” alla Corte Costituzionale. E sono Magistrati che, lasciato quell’incarico, dovranno tornare nei ruoli ed essere assegnati ai posti da essi appetiti (o meno) dal C.S.M. (cioè dall’A.N.M.).

Non è eccessivo affermare che una “supplenza” delle carenze di potenziale capacità della Corte Costituzionale è esercitata oggi, almeno in una certa e non trascurabile misura, dalla Magistratura. L’elenco delle “supplenze” si allunga ed annovera supplenze sempre più rilevanti.

Ma torniamo a quel decennio.

Nel 1955 un’altra fonte di norme “sovordinate” ed in quanto tali da attuare, anzitutto, con l’opera dei legislatori del Parlamento, veniva in essere nel nostro ordinamento.

Nel 1950, infatti, con il trattato di Roma (e, in particolare con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali) aveva vita l’Unione Europa e nel nostro ordinamento cominciavano ad avere efficacia varie forme di normative europee, a cominciare, appunto, da quella convenzione, entrata in vigore in Italia nel 1955.

Ma la maggior parte delle norme comunitarie destinate a spiegare effetti nel nostro ordinamento anche nel dettaglio (spinto talvolta fino al grottesco) in particolari materie, è costituita dalle “direttive comunitarie”.

Malgrado tale predilezione per il dettaglio, le “direttive”, come si evince chiaramente dal termine stesso, sono pur sempre atti che la Comunità destina agli Stati perché provvedano ad “indirizzare”

il loro ordinamento interno e la loro legislazione sulle materie stesse, secondo certi criteri. Ne consegue che una “direttiva” non è e non può essere all’interno dei singoli Stati una “norma” nel senso in cui comunemente viene inteso tale termine.

Ora l’Italia, che subito si è distinta per il ritardo con cui ha provveduto a recepire tali direttive, accumulando un arretrato imponente, ha adottato, poi, un sistema sbrigativo per provvedere a tale opera di adattamento del proprio ordinamento.

La formula adottata è quella, più o meno, della ratifica dei trattati internazionali. In sostanza si trasformano le stesse direttive da recepire nelle norme che dovrebbero semplicemente accoglierne l’indirizzo, stabilendo che è data efficacia di legge nazionale al contenuto della direttiva.

Il risultato è che tali pasticci introducono nell’ordinamento norme che non sono propriamente norme, perché, anziché essere dirette a tutti, come si conviene alle leggi, sono originariamente concepite e strutturate come criteri direttivi, raccomandazioni (per quanto obbligatorie) per chi le norme le deve redigere.

Ulteriore conseguenza è quella che la funzione che dovrebbe essere assunta e spiegata dal legislatore nazionale italiano è, di fatto, trasferita e delegata da questi ai giudici. Caso più che manifesto di una patologica “supplenza” e pericoloso, ulteriore passo verso quel “diritto libero” che fa della funzione giurisdizionale un abuso autorizzato e codificato, incompatibile, come giustamente diceva Calamandrei, con i regimi liberi e democratici.

Ma torniamo ai ritardi del Legislatore. I termini posti dalle disposizioni transitorie VI (organi di giurisdizione speciale: 5 anni; Tribunale Supremo Militare: 1 anno), VIII (Consigli Regionali entro un anno) IX (disposizioni per le autonomie locali: tre anni) XVI (revisione leggi costituzionali non ancora abrogate: un anno) della Costituzione, furono tutti superati fino a giungere quasi alla fine della Prima Repubblica. La “revisione” del Tribunale Supremo Militare, da effettuarsi entro un anno, andò a concludersi nel 1998, peraltro con l’abolizione di tale organo e l’attribuzione delle sue funzioni alla Cassazione, con un pasticcio, che vede

costituita presso di essa una Procura Generale Militare.

La Costituzione del C.S.M. tardò, come si è detto, fino al 1958. Tale organo non era una novità in senso proprio. Esso, infatti, come organo consultivo del Ministro di Grazia e Giustizia, esisteva sin dal 1907 (L. 511, art. 4 e, poi L. 689). Ma con la Costituzione (e, quindi, così come venne, in esecuzione di essa, istituito nel 1958) pur non assumendo carattere di organo costituzionale nel senso proprio del termine, dovendosi esso, invece, definire “organo di alta amministrazione”, gode ora di totale autonomia dal contesto ministeriale ed è l’espressione più tipica dell’indipendenza e della separatezza della Magistratura dal restante corpo dello Stato.

Le modalità di elezione dei componenti magistrati del Consiglio erano, nel sistema inizialmente stabilito e rimasto in vigore fino al 1975, tali da comportare un maggior peso dei magistrati dei livelli ed Uffici superiori. Inoltre il sistema maggioritario finiva per sbarrare la strada a minoranze, come quella destinata a dar vita, nel 1964, a Magistratura Democratica, del resto allora assai deboli e nemmeno omogenee.

Il mutamento del sistema elettorale, con l’adozione della proporzionale, comportò, nell’immediato, un’accentuazione della divisione in “correnti” con una tendenza di queste a trovare corrispondenze con i partiti politici dell’”arco costituzionale” e ad assimilarne i metodi, così da dar vita ad una imitazione della “partitocrazia” lottizzatoria, che tanta parte ebbe nella degenerazione della Prima Repubblica.

Il sistema proporzionale e la concorrenza, nell’azione elettorale-clientelare, tra le correnti dell’A.N.M., rappresentò una spinta irresistibile verso atteggiamenti demagogici di un po’ tutte le correnti che si trovarono, per “necessità elettorali”, a ricalcare proposte e atteggiamenti relativi alla regolamentazione delle carriere e dei criteri per l’assegnazione dei posti e delle sedi, che Magistratura Democratica da tempo faceva propri, peraltro con scarso successo, per ragioni ideologiche. Ed anche Magistratura Democratica si trovò, poi, dobbiamo ritenere suo malgrado,

a battersi fortemente per certi obiettivi, che prima rappresentavano espressioni e conseguenze di un suo patrimonio ideale, più che altro, per motivi divenuti meno nobili: per non lasciarsene “rubare” il “merito” dalla concorrenza.

E ciò non poco influì su di una sorta di “mutazione genetica” di quella frazione della magistratura, destinata ad assumere, pur rimanendo minoritaria, una posizione egemone nella Corporazione e nel “Partito dei Magistrati”.

La “concorrenza” tra le correnti dell’A.N.M. e, di riflesso, tra le forze politiche di riferimento di esse (che allora era una realtà data per scontata) fece sì che divenissero realizzabili quelle riforme dell’ordinamento giudiziario e delle carriere dei magistrati che la maggior parte di essi, certo non la migliore, considerava, per convenienza, con grande favore, così come, invece, la sostenevano per motivi ideologici quei magistrati che, una quindicina d’anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione, costituirono Magistratura Democratica.

La fase dell’attesa della realizzazione dell’ordinamento disegnato e preconizzato dalla Costituzione, si concludeva con grave ritardo ed in modo che potrebbe dirsi distorto, o, quanto meno incerto, e minimale. E, per di più, alla vigilia di avvenimenti, quale l’esplosione del fenomeno del terrorismo, che segnarono, per più versi, e cioè soprattutto per quel che riguarda le libertà individuali e la giustizia penale, una sorta di retromarcia che ha visto criteri appena introdotti, e non senza reticenze e timidezze, nel nostro ordinamento, presto limitati, aggirati, rimossi dalle “esigenze dell’emergenza”.

La Magistratura vedeva coronate, con le leggi Breganze e con il Consiglio Superiore espressione della lottizzazione delle “correnti” associative, più che il disegno costituzionale, molte di quelle ambizioni che ne erano nate, cui si erano aggiunte quelle prodotte dalle varie “supplenze”, imposte, anzitutto, proprio dai ritardi di certe riforme.

Malgrado tutto ciò non si ebbe in quegli anni e fino alla grande crisi istituzionale di “Mani Pulite”, un atteggiamento della

magistratura di antagonismo nei confronti della classe politica.

Paradossalmente proprio la politicizzazione, attraverso la lottizzazione delle correnti associative, parallela e speculare al sistema dei partiti su cui si reggeva allora il mondo della politica e delle istituzioni, garantì per diversi anni quel raccordo tra la magistratura e le altre Istituzioni dello Stato, che, malauguratamente, il disegno costituzionale aveva così precariamente e debolmente previsto.

Non mancarono in quegli anni (fino, cioè a metà anni ottanta) momenti di contrasto e di crisi. Ma si trattò soprattutto di situazioni create dal protagonismo, magari un po' maniacale e pervaso addirittura di follia, di qualche magistrato, che impiantò operazioni mediatico-giudiziarie grottesche. Ad un certo punto taluno di essi trovò modo, anche negli spazi creatisi in una stampa, anch'essa saldamente ancorata al regime imperante, di procurarsi vasta risonanza, così come torpidi e di scarsa efficacia si rivelarono subito i rimedi che l'ordinamento e l'atteggiamento del resto della magistratura opposero a tali episodi patologici. Vedremo poi come altri segnali di allarme partirono da consimili eventi, quando, nell'ambiente politico, qualcuno cominciò a sfruttare la notorietà teatrale che qualcuno dei magistrati, protagonisti, magari, delle più sguaiate sceneggiate, seppe procurarsi abusando dei propri poteri. Segnali, che non furono recepiti o che, comunque, non provocarono adeguate e concludenti reazioni. Ne parleremo più tardi.

Un discorso a parte meriterebbe, però, un clamoroso episodio di protagonismo giudiziario e di folle clamore mediatico costruito intorno ad essa.

Un episodio così lontano nel tempo (parliamo degli anni '50) e che di tanto precedette quell'autentico golpe, con il conseguente azzeramento della classe politica quale fu, "Mani Pulite", da far sì che nessuno pensasse allora ed in seguito ad evocarlo. Un episodio al quale, al più, si attribuisce oggi, da chi in qualche modo ed in qualche misura non ne abbia perso la memoria, il valore di una pagina (una gran brutta pagina) della giustizia e della

cronaca giudiziaria e degli scandali e scandaletti nazionali.

Il “caso Montesi”, invece, fu assai di più e di peggio. Dimostrò che nell’Italia bacchettona (eravamo in pieno regime clericale) una sapiente combinazione di vaghe evocazioni di un sesso trasgressivo, di mene di affaristi, di abusi di potenti, di legami, veri o presunti, tra manigoldi e insospettabili insospettati, poteva infiammare una stampa per altri versi ed in altre circostanze assai poco intraprendente ed un’opinione pubblica anche allora poco portata alla critica ma assai vogliosa di sbirciare in ambienti ritenuti vietati agli sguardi del pubblico, considerati teatro di tutto quanto è inaccessibile ai desideri più o meno repressi della gente comune.

A causa delle vicende inspiegabile (ma, forse, semplicemente, inspiegata) di una ragazza romana trovata morta l’11 aprile 1953 sulla spiaggia di Torvajonica, nacquero voci, di cui mai si conobbe l’origine, di un coinvolgimento con quella vicenda del musicista Piero Piccioni, figlio di Attilio Piccioni, parlamentare e ministro della D.C., ritenuto il “delfino” di De Gasperi. La vicinanza al luogo del ritrovamento del cadavere di una tenuta in affitto ad un poco chiaro personaggio, il “marchese” Ugo Montagna, gli interventi per dissipare quelle voci, il presunto coinvolgimento di un questore di lungo corso, Polito, in fama di spregiudicato, il tutto montato da un mediocre giornalista e finito nelle mani di un magistrato capace di mettere a frutto la fantasia più che l’osservanza della legge e della ragionevolezza, fecero sì che sull’opinione pubblica, allora per lo più tenuta a corto di sollazzi piccanti, si scatenasse in una specie di orgia di voyerismo e di entusiasmo per quel modo, si fa per dire, di fare giustizia.

Che si trattasse di una mostruosità processuale può essere pienamente confermato da una testimonianza resa dal sen. Andreotti in una trasmissione televisiva, replicata di recente. Il consigliere istruttore Sepe (questo era il magistrato che “gestì” quella triste operazione) aveva negli anni successivi non so quale incarico di consulenza o altro, per cui venne a contatto con Andreotti, ministro di uno dei tanti dicasteri da lui collezionati nella sua lunga

vita politica. Racconta dunque Andreotti che volle togliersi la curiosità di domandare a Sepe se ci fosse stato almeno qualche elemento di prova che confermasse che Piero Piccioni conoscesse (almeno conoscesse!) Wilma Montesi del cui omicidio colposo era stato chiamato a rispondere. Sepe gli rispose: “Ma Onorevole, lei non sa che tipo è quel Piero Piccioni? È capace di tutto. È stato anche l’amante di Alida Valli”.

Il “monumentale” magistrato della Repubblica, che aveva suscitato nella stampa e tra la gente momenti di entusiasmo e di “altissimo gradimento”, forniva così un saggio della sua adesione alla teoria della “colpa d’autore” ufficialmente adottata dal nazismo, per cui per punire occorre dimostrare che un delitto, più o meno esattamente configurato, c’è stato e che la persona da condannare è capace di commetterlo.

Ma, forse, anche i nazisti, almeno quelli che si consideravano giuristi, avevano idee meno labili e bizzarre per individuare la capacità di commettere un delitto ed anzi, di commettere “tutto”.

Tanto bastò per procedere all’arresto di Piero Piccioni e del “marchese” Ugo Montagna e per il rinvio a giudizio anche del questore Polito. Il Tribunale di Venezia, dove il processo era stato rimesso per “legittima suspicione”, assolse gli imputati con formula piena.

Il caso Montesi fu forse il primo dei tanti moniti che la classe politica non seppe e non volle cogliere.

Intanto, il Paese, uscito dalla fase vera e propria del dopoguerra e rabberciate le rovine, libero alla fine dalla follia autarchica e da almeno alcune delle pastoie del corporativismo ed in condizione di beneficiare dell’abbattimento del rovinoso protezionismo doganale, conosceva il “miracolo economico” e cominciava a goderne i frutti, così che il nostro Paese poteva affacciarsi a livelli di vita della gente meno arretrati rispetto al resto d’Europa. La giustizia, di cui venivano poste in essere riforme dell’ordinamento, della condizione e del ruolo dei Magistrati, non conosceva un analogo miglioramento. Rimaneva arretrata, per leggi, procedure, efficienza, garanzie. Cominciava, nel quotidiano confronto

imposto dal nostro inserimento nell'Unione Europea e dell'assunzione verso di essa di obblighi relativi ai diritti umani ed alla loro realizzazione con le relative garanzie, ad emergere la nostra infelice posizione di "fanalino di coda" nelle statistiche europee, specie per ciò che riguarda il dato più facilmente riconducibile a valutazioni numeriche, la durata media dei processi, destinata ad aggravarsi fino ad oggi.

È singolare, peraltro, come le norme relative allo stato dei magistrati ed, in particolare quelle della "Legge Breganze" del 25 luglio 1966 n. 70 che aboliva, di fatto, la "carriera", o meglio, tracciava i lineamenti di un'altra, quasi completamente automatica, fino ai più alti gradi, quale pretesa attuazione del precetto costituzionale per cui i magistrati "si distinguono solo per le funzioni da essi svolte", abbiano preceduto la riforma dei codici, in particolare di quello di procedura penale (che è universalmente ammesso essere il più "sensibile" al tipo di regime dello Stato in cui deve regolare le forme della giustizia) e delle altre leggi relative alle garanzie dei cittadini ed alla giustizia, che i magistrati sono chiamati ad amministrare.

La Legge Breganze è coeva allo Statuto dei Lavoratori. Ed anche ciò è significativo. L'ordinamento giudiziario veniva riformato in funzione dei diritti dei magistrati (potremmo dire: dei lavoratori magistrati) più che in funzione di una migliore e meglio garantita amministrazione della giustizia, cioè del prodotto del loro lavoro.

Quasi dieci anni più tardi della Legge Breganze, con la legge 695/1975, veniva riformato il sistema elettorale del C.S.M. con l'introduzione del sistema proporzionale tra liste concorrenti.

Tale riforma può, in certa misura, ed in particolare per ciò che riguarda l'unificazione del "corpo elettorale" dei magistrati di merito, considerarsi anch'essa una conseguenza della Legge Breganze o, comunque in linea con questa.

Nei fatti e per conseguenza del clientelismo, cui il nuovo sistema elettorale diede forte incremento, anche quest'ultima riforma finì col favorire un tipo di giustizia "in funzione del giudice"

anziché in funzione della gente e dei suoi diritti. Basti pensare alla progressiva vanificazione del governo disciplinare dei magistrati. L'opera di adeguamento della giustizia italiana ai parametri costituzionali e delle libere Istituzioni non poteva dirsi, malgrado la lunga gestazione, essere nata sotto i migliori auspici.